



OLIVIERO DRIGANI
PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2018



Assemblea Generale della Corte d'Appello di Trieste
Trieste, 27 gennaio 2018



Corte d'Appello di Trieste *Il Presidente*

RELAZIONE DELL'ANNO 2018 SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

*honeste vivere, alterum non laedere,
suum cuique tribuere...*



Sommario

- Capitolo 1. **Osservazioni generali sull'andamento della giurisdizione civile e penale nel distretto della Corte di Appello di Trieste**
- Capitolo 2. **Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti**
- Capitolo 3. **La protezione internazionale: analisi statistiche, criticità, spunti di riflessione**
- Capitolo 4. **Il Tribunale per i Minorenni: l'impegno per scelte virtuose**
- Capitolo 5. **Il Collegio Lavoro, Previdenza e Assistenza della Corte di Appello: novità e indirizzi interpretativi**
- Capitolo 6. **Il punto sulle esecuzioni civili**
- Capitolo 7. **La situazione carceraria, l'esecuzione penale esterna e le misure alternative**

CAPITOLO 1. Osservazioni generali sull'andamento della giurisdizione civile e penale nel distretto della Corte di Appello di Trieste.

Con la presente relazione si cercherà di fornire un panorama non solo statistico/quantitativo della realtà giudiziaria del Distretto della Corte di Appello di Trieste, ma anche taluni spunti di analisi e di riflessione che possano contribuire ad una sua percezione "qualitativa", in quanto l'andamento del sistema Giustizia non può essere valutato in chiave esclusivamente aziendalista, atteso che dietro ad ogni procedimento - civile o penale esso sia - vi sono persone, sofferenze, speranze ed umane aspettative la cui intrinseca valenza ed il cui impatto sociale richiedono che l'approccio al sistema stesso avvenga anche sulla base di diversi (ed appunto "umanizzati") criteri di lettura.

Un sereno quanto pur sempre prudente esame di tale realtà consente di riconoscere che nel Distretto della Corte di Appello di Trieste la funzione giurisdizionale viene esercitata con efficienza e celerità, in modo tale cioè da offrire una risposta generalmente adeguata alle aspettative sociali ed economiche dei cittadini, dei lavoratori, delle società e delle imprese. Questo soprattutto con riguardo al segmento della giustizia civile, le cui tempistiche di svolgimento collocano anche quest'anno il Distretto della Corte di Appello di Trieste ai primissimi posti in Italia.

Anche in ambito penale i risultati raggiunti sono del tutto lusinghieri sotto il profilo della produttività (le prescrizioni dichiarate dai Tribunali e dalla Corte di Appello risultano infatti, a loro volta, percentualmente inferiori a quelle degli altri Distretti), ma è naturale che su questo versante della giurisdizione l'attenzione non possa limitarsi alla quantità dei procedimenti definiti ma debba concentrarsi

anche sulla "qualità" della risposta giudiziaria di fronte alle crescenti forme di aggressione criminale - individuali ed associate - ai fondamenti della convivenza sociale ed alle regole del corretto esercizio delle attività economiche ed imprenditoriale.

Risposta giudiziaria che non può prescindere dalle scelte che, a monte, si vogliono fare in ordine al sempre attuale quanto mai consolidato risvolto - filosofico e culturale - del tema: **perché e come punire?**

Muovendo da tali premesse è necessario sottolineare in primis, anche in occasione della odierna Cerimonia inaugurale, che la tenuta del sistema e della sua stessa funzionalità non possono prescindere dalla presenza lavorativa di un numero di operatori (non solo con riferimento al personale della Magistratura, questo oramai pressoché completo rispetto alle piante organiche) sufficiente a fronteggiare il costante e tipologicamente sempre più variegato incremento della domanda di giustizia. Siffatta esigenza, però, si scontra in modo sempre più preoccupante con la realtà del progressivo depauperamento delle risorse del personale amministrativo - sia sotto il profilo numerico che, derivatamente, anagrafico - la cui consistenza minimale ha purtroppo raggiunto ormai livelli di assoluta emergenza, al punto da rendere quasi impossibile (soprattutto in taluni uffici e settori) lo svolgimento di pur essenziali servizi.

Come già segnalato nell'apposita relazione trasmessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione (e desumibile in tutta evidenza dai prospetti grafici riportati nelle allegate tavole **nn. 3 e 4**), vi sono uffici sostanzialmente privi di quelle figure funzionali che intrinsecamente ne costituiscono il "software" operativo e gestionale.

Nel Distretto della Corte d'Appello di Trieste - ove appunto pur non si registrano significative scoperture

nell'organico dei **Magistrati** (sono state progressivamente assorbite infatti quelle, gravissime, che avevano interessato il Tribunale di Gorizia) - permane cioè la insostenibile carenza del personale amministrativo e di cancelleria, che tocca soglie di estrema criticità soprattutto presso il Tribunale di Trieste, ove appunto la percentuale di scopertura ha raggiunto il livello del 25,58%.

Valutando il quadro complessivo della realtà del Distretto deve essere evidenziata, in particolare, la desolante situazione della Procura della Repubblica di Gorizia che sconta una scopertura pari al 100% per la qualifica di direttore amministrativo (tre posti in pianta organica) e quella del 75% per la qualifica di funzionario giudiziario (un posto coperto su quattro in pianta organica), nonché le scoperture del personale degli Uffici di questo distretto - sia giudicanti che requirenti - che qui si richiamano:

- Corte d'Appello: scopertura del 17,46%;
- Tribunale di Trieste: scopertura del 25,58%;
- Tribunale di Udine: scopertura del 18,40%;
- Tribunale di Pordenone: scopertura del 23,53%;
- Tribunale di Gorizia: scopertura del 27,78%;
- Procura della Repubblica di Trieste: scopertura del 41,10%;
- Procura della Repubblica di Udine: scopertura del 30,20%;
- Procura della Repubblica di Pordenone: scopertura del 10,00%;
- Procura della Repubblica di Gorizia: scopertura del 29,63%;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: scopertura del 7,07%;

Nel contesto di tali risultanze numeriche deve sottolinearsi, in particolare, il fatto che le scoperture degli organici investono soprattutto le **figure apicali**, la qual cosa comporta ovviamente gravissime disfunzioni organizzative e gestionali, sol che si consideri - rispetto alla figura dei **direttori** - come appunto, nell'intero Distretto, ne siano mancanti ben **19** a fronte di una pianta organica complessiva di 45, con una scopertura organica che raggiunge l'assolutamente allarmante livello del **42,22%**.

In particolare:

Ufficio	Unità di personale presenti su pianta organica	Posti vacanti
Corte d'Appello	2 su 3	1
Tribunale di Trieste	2 su 5	3
Giudice di Pace di Trieste	0 su 1	1
Tribunale di Udine	6 su 10	4
Tribunale di Pordenone	2 su 3	1
Procura Repubblica di Pordenone	3 su 3	0
Tribunale di Gorizia	4 su 4	0
Tribunale Sorveglianza	1 su 2	1
Tribunale Minorenni	1 su 2	1
Procura Generale	2 su 2	0
Procura Repubblica di Trieste	2 su 4	2
Procura Repubblica di Udine	1 su 3	2
Procura Repubblica di Gorizia	0 su 3	3
Procura Repubblica Minorenni	1 su 1	0

Con specifico riferimento invece al profilo di **funzionario giudiziario** la scopertura è così ripartita:

Ufficio	Unità di personale presenti su pianta organica	Posti vacanti
Corte d'Appello	6 su 14	8
Tribunale di Trieste	12 su 20	8
Tribunale di Udine	17 su 32	15
Tribunale di Pordenone	11 su 16	5
Tribunale di Gorizia	4 su 9	5
Tribunale Sorveglianza	2 su 4	2
Ufficio Sorveglianza	2 su 3	2
Tribunale Minorenni	2 su 4	2
Procura Generale	1 su 2	1
Procura Repubblica di Trieste	4 su 7	3
Procura Repubblica di Udine	9 su 12	3
Procura Repubblica di Gorizia	1 su 4	3
Procura Repubblica Minorenni	2 su 3	1

Con specifico riferimento al profilo di **assistente giudiziario** la scopertura è quella sotto riportata:

- Corte d'Appello: 8 su 11:
posti vacanti 3 (+ 3 nei primi mesi del 2018);
- Tribunale di Trieste: 24 su 28:
posti vacanti 4 (+ 1 nel gennaio 2018);
- Tribunale di Udine: 3 su 29:
posti vacanti 5;

•Tribunale di Pordenone: 14 su 19:
posti vacanti 5 (+ 1 a fine 2017);

•Tribunale di Gorizia: 5 su 8:
posti vacanti 3;

•Procura della Repubblica di Trieste: 3 su 7:
posti vacanti 4;

•Procura della Repubblica di Udine: 7 su 11:
posti vacanti 4;

•Procura della Repubblica di Pordenone: nessuna scoperta;
 •Procura della Repubblica di Gorizia: 2 su 3:
posti vacanti 1;

Di più: le attuali scoperture aumenteranno ulteriormente nel corso dell'anno 2018 a causa dei numerosi pensionamenti che si verificheranno in quasi tutti gli Uffici del Distretto, mentre si evidenzia che l'immissione di personale in mobilità esterna assegnato a seguito della soppressione dell'Ente della Croce Rossa Italiana non ha prodotto significativi risultati, trattandosi di lavoratori non più giovani e con preparazione ed esperienza lavorativa decisamente diverse da quelle necessarie per offrire un servizio-giustizia conforme alle specifiche esigenze.

§§§

Muovendo comunque, sotto il profilo essenzialmente statistico, dalla **Corte di Appello di Trieste** può senz'altro rilevarsi, con specifico riguardo all'attività delle due **Sezioni Civili**, come esse abbiano pienamente confermato il *trend* virtuoso che già da alcuni anni ne ha contraddistinto il funzionamento, e ciò sia in termini quantitativi nello smaltimento degli affari che nella tempistica cronologica della loro definizione (si vedano in particolare le tavole **n. 5 e n. 19**).

Tale risultato è stato raggiunto nonostante le gravi criticità costituite dal fatto che entrambe le Sezioni sono rimaste per lungo tempo prive dei loro rispettivi presidenti titolari, a causa del raggiungimento (nei primi mesi dell'anno 2016) del termine ottennale di permanenza in tale ufficio semidirettivo da parte di quello della Prima sezione e dell'intervenuta designazione a Presidente della Corte in capo al sottoscritto.

Ancor maggiori criticità e difficoltà sono derivate dal trasferimento ad altra sede di due consiglieri della Seconda Sezione e, soprattutto, dal fatto che è maturato contemporaneamente per ben quattro consiglieri (uno della Prima Sezione e quattro della Seconda) il relativo termine decennale di permanenza: ne è conseguita dunque una vera e propria "migrazione" dall'una all'altra, con perniciosi riflessi dipendenti non solo dalla correlata necessità di una radicale e plurima riorganizzazione dei ruoli ma, ancor di più, dall'inevitabile dispersione delle competenze professionali che si erano consolidate nei rispettivi e specifici settori di assegnazione funzionale.

Nonostante ciò (ed anche a seguito della successiva presa di possesso da parte dei nuovi rispettivi Presidenti), le Sezioni Civili hanno saputo contenere gli immediati e negativi riflessi di tali sopravvenute emergenze (per gli affari contenziosi Civili al 30 giugno 2017 la giacenza finale risultava pari a **n. 1048** fascicoli rispetto ai **1252** pendenti alla medesima data dell'anno precedente, per la materia **Lavoro e Previdenza** la giacenza finale risultava pari a **n. 408** fascicoli rispetto ai **442** pendenti alla data del 30.06.2016). Nel contempo, risultati eccellenti sono stati raggiunti rispetto al parametro della durata media degli affari definiti, ulteriormente ridottasi per il Contenzioso **da giorni 532 a giorni 489** (e dunque in termini assolutamente conformi al parametro biennale collegato alla c.d. "legge Pinto").

E' comunque doveroso sottolineare ulteriormente il fatto che il positivo riassetto delle due Sezioni Civili (ricomprendendosi in esse anche il Collegio Lavoro, Previdenza e Assistenza, che fa capo alla 2^ Sezione) è stato reso possibile anche grazie all'apporto dei Giudici Ausiliari ad esse assegnati, il cui contributo funzionale risponde ad una logica di utilizzo della Magistratura Onoraria rivelatasi sin qui - nella maggioranza dei casi - assolutamente positiva.

§§§

Nel decorso anno giudiziario le **Sezioni Penali della Corte, la Corte di Assise di Appello e la Sezione per i Minorenni** hanno complessivamente **definito** n. **1.634** procedimenti, a fronte dei **n. 1.615** del precedente periodo, a fronte però di un significativo incremento delle nuove iscrizioni (**n. 1798** rispetto a **n. 1688**). L'incremento delle nuove iscrizioni pare non arrestarsi, tant'è che nell'anno 2017, al 31 dicembre si registrano ben **1999** iscritti.

I procedimenti pendenti alla data del 30.6.2017 erano **n. 2040**, in aumento rispetto a quelli dell'anno precedente (**n. 1.876**). Questo dato si riferisce alla data di deposito della sentenza, mentre se si considera il fascicolo pendente solo fino alla data di pronuncia il pendente finale è per il dibattimento di soli **1841 fascicoli**.

Si sono dunque rivelate ininfluenti, rispetto al dato dei processi sopravvenuti, la notevole produttività dell'Ufficio, la riduzione della pendenza e il contenimento dei tempi di fissazione della prima udienza e di permanenza dei procedimenti presso la Corte; circa la capacità deflattiva dei provvedimenti legislativi di riforma, sostanziali e processuali, solo l'intervento in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ha avuto incidenza

apprezzabile, mentre modesto si è rivelato anche, nelle prime fasi applicative, l'impatto del concordato sui motivi di appello, di recente reintrodotta.

Va anche rimarcata però, criticamente, la sopravvenienza - accentuatasi in misura rilevante nella seconda metà dell'anno 2017 - di numerosi procedimenti di appello relativi a sentenze pronunziate in anni precedenti (in particolare nel 2015 e nel 2016) e non tempestivamente rimessi da talune sedi circondariali a causa delle scoperture negli organici del personale di cancelleria addetto agli adempimenti post-dibattimentali.

La rilevata **produttività** delle Sezioni Penali della Corte si è mantenuta agli elevati livelli del precedente periodo (come detto: **n. 1.634**) nonostante una prolungata astensione dalle udienze dei difensori, la celebrazione di ponderosi procedimenti con molti imputati (in particolare quello c.d. "Amianto 2" presso la Prima Sezione) ed il significativo aumento della loro complessità e delle difficoltà tecnico/interpretative delle materie trattate.

Invidiabile, soprattutto se confrontato al dato nazionale, resta comunque il dato della **durata media** dei processi (da 834 giorni dell'anno 2006/07 a **394** giorni del 2016/17, con ulteriore riduzione rispetto ai 452 giorni del precedente periodo), che si è collocata ancora al di sotto dell'ottimo livello raggiunto nei periodi precedenti, già caratterizzati da una progressiva riduzione dei tempi di definizione.

Analoghi soddisfacenti risultati sono stati conseguiti anche rispetto all'**età dei procedimenti pendenti**, pari cioè a **giorni 256** rispetto ai **277** dell'anno giudiziario precedente.

Restano **contenutissimi** - sia in termini assoluti che percentuali - i dati delle prescrizioni, che sono state dichiarate in numero di **98** rispetto alle precedenti **104** (vedasi **tav. 35**). Si consideri del resto che sono numerosi i procedimenti che pervengono in Corte di Appello con reati già prescritti, in quanto la trasmissione dei fascicoli da parte dei Tribunali avviene sovente in tempi assolutamente incongrui: circostanza, questa, che va ascritta alle gravi carenze degli organici del personale delle Cancelleria e - soprattutto - alle ancor più gravi percentuali di scopertura di essi.

Al riguardo, va ricordato che si è spesso trattato di prescrizioni di singoli reati, in particolare di natura contravvenzionale, nel contesto di procedimenti di ben più rilevante spessore, e che, con altrettanta frequenza, si è trattato appunto di procedimenti per reati che, all'atto della loro iscrizione nei registri della Corte, erano già prescritti ovvero prossimi alla scadenza dei termini di prescrizione, e per i quali facevano difetto i tempi minimi ed incompressibili per procedere utilmente alla fissazione dell'udienza, alla pronuncia della sentenza di appello ed alla trasmissione del procedimento alla cancelleria della Corte di Cassazione.

Tali complessivi risultati di indiscutibile efficienza delle Sezioni penali della Corte triestina, mantenuti lungo un considerevole numero di anni, grazie alla stabilità dell'organico, alla dedizione e alla professionalità dei magistrati, all'organizzazione del lavoro, all'impegno del personale di cancelleria, consentono di svolgere due ordini di considerazioni.

La prima: è effettivamente possibile perseguire obiettivi di efficienza e di celere definizione dei procedimenti in grado di appello - anche a legislazione invariata - e in

presenza di completi e nel tempo stabili organici e di un adeguato supporto del personale di cancelleria, ove solo sia realizzata un'adeguata **organizzazione del lavoro**: risulta cioè dimostrato che una defatigante, ma fruttuosa, attività di *spoglio*, l'anticipata e rigorosa programmazione ed il continuo monitoraggio del ruolo, l'eliminazione o quantomeno la riduzione di ogni possibile causa, non fisiologica, di rinvio dei procedimenti fissati, con ottimizzazione delle risorse disponibili, comporta dapprima un'inversione di tendenza e poi, ove mantenute nel tempo tali prassi virtuose, una riduzione quasi esponenziale della pendenza e dei tempi medi di definizione dei processi.

A tale proposito, non può non rimarcarsi che, già da oltre sei anni, hanno trovato ampia e costante attuazione presso le Sezioni penali della Corte le "Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti" deliberate dalla Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura nel luglio del 2017, proprio al fine di migliorare la funzionalità del sistema per dare attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, potendosi, anzi, proprio sulla base dell'esperienza già maturata, confermare l'efficacia di modelli organizzativi virtuosi - quali quelli indicati nella meritevole elaborazione consiliare - al conseguimento di obiettivi di efficienza.

La seconda: nell'ormai imprescindibile riferimento al processo nella sua interezza, e non già ai suoi singoli gradi, risulta che gli stessi obiettivi di efficienza e rapidità della attività giurisdizionale non possono non farsi carico dei tempi dilatati, talora inammissibilmente (anche nel Distretto della Corte, come già segnalato), intercorrenti tra i vari gradi di giudizio (nei passaggi dalle sedi circondariali alla Corte di Appello e dalla Corte di Appello

alla Corte di Cassazione): ove non riconducibili a specifiche disfunzioni o disorganizzazioni, in generale incidono su tali criticità la carenza del personale, la sua non adeguata formazione e le gravi problematiche riconnesse all'introduzione del nuovo sistema informatico (S.I.C.P.), sostitutivo dei registri cartacei.

Anche per non vanificare i risultati altrimenti raggiunti, a tali criticità è indispensabile porre rimedio.

Continuano gli interventi migliorativi nei **moduli organizzativi delle due Sezioni Penali.**

In conformità agli accordi intercorsi con i rappresentanti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto i processi con imputati non detenuti sono stati aggiornati alla fase pomeridiana dell'udienza per l'espletamento della camera di consiglio e per la lettura dei dispositivi.

Va però tenuto conto che le udienze penali non possono prolungarsi oltre le ore 17 per accordi intercorsi con le Organizzazioni Sindacali, salvo deroghe, dovute alla disponibilità personale dei Cancellieri d'udienza.

Quanto alla **Corte di Assise di Appello**, l'organico della Corte non consente l'assegnazione di magistrati alle funzioni di presidente e di giudice a latere in via esclusiva, di talché dette funzioni devono essere svolte da chi, come componente del collegio penale, ha già un ruolo di cause prefissato.

§§§

Passando ai **Tribunali del Distretto**, in particolare quanto all'andamento dei settori penali, sulla base di quanto segnalato dai rispettivi Presidenti, si osserva che:

Tribunale di Trieste:

Per il settore penale dibattimentale, viene segnalato il dato sostanzialmente invariato della pendenza (pendenti all'1 luglio 2016: n. 2.112 - n. 2.003 monocratici, n. 89 collegiali, n. 20 appelli avverso le sentenze del Giudice di pace; pendenti al 30 giugno 2017: n. 2.113 - n. 1.991 monocratici, n. 113 collegiali, n. 9 appelli avverso le sentenze del Giudice di pace), pur a fronte di un calo delle sopravvenienze (1.852 contro 1.982), compensato da un lieve calo delle definizioni (1.851 contro 1.893).

La durata media dei procedimenti è rimasta pressoché costante per i processi monocratici (da n. 386 a n. 399 giorni) ed è diminuita per i processi collegiali (da n. 747 giorni a n. 639 giorni).

Le scoperture dell'organico della sezione penale, ma anche l'impegno di tutti i giudici e dello stesso Presidente nelle udienze del Tribunale del Riesame, hanno inciso in modo negativo sulla sua produttività, in termini indici di ricambio, di smaltimento e di durata media.

E' peraltro previsto il potenziamento dell'organico tabellare della sezione penale di una unità con uno dei posti previsti dalla nuova pianta organica del personale di magistratura come rideterminata dal D.M. 1 dicembre 2016, ma il relativo concorso non ha avuto esito positivo per mancanza di aspiranti; sono stati coperti con due MOT due dei quattro posti di giudice vacanti del Tribunale di Trieste, uno dei quali è stato destinato alla sezione penale.

Per quanto riguarda la Sezione GIP-GUP non si registrano variazioni significative sulla sempre contenuta durata dei procedimenti penali in fase di udienza preliminare ed elevato è il ricorso a riti alternativi (su n. 3.570 procedimenti

definiti, soltanto per n. 255 procedimenti è stato disposto il giudizio ordinario); in aumento i tempi che intercorrono fra i decreti che dispongono il giudizio ed il dibattimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

La pendenza risulta aumentata di n. 185 procedimenti (pendenti all'1 luglio 2016 n. 1.758, sopravvenuti nel periodo n. 3.755, definiti n. 3.570, i pendenti al 30 giugno 2017 n. 1.943).

Stabile e sempre assai contenuto il dato relativo alle prescrizioni dichiarate in sede dibattimentale (n. 34), mentre in diminuzione quello registrato presso la sezione GIP-GUP (n. 5 a fronte di n. 12 nel precedente periodo; n. 82 procedimenti definiti con decreto di archiviazione contro i n. 95 del precedente periodo).

Il funzionamento del Tribunale del Riesame è stato regolare e ha fatto segnare un incremento della produttività (n. 486 procedimenti definiti contro i n. 434 del periodo precedente).

Si registrano in aumento i procedimenti relativi a delitti contro la pubblica amministrazione, quelli relativi ad indebita percezione di contributi, quelli contro la libertà sessuale, stalking e pornografia; in consistente aumento quelli in tema di sostanze stupefacenti.

In lieve diminuzione i procedimenti per bancarotta e in sensibile calo quelli in materia tributaria e relativi a reati informatici e, presso la sezione GIP-GUP quelli per omicidio colposo e lesioni colpose per infortuni sul lavoro e per violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Quanto ai reati contro il patrimonio, in aumento

significativo le iscrizioni alla sezione GIP-GUP dei procedimenti per il reato di rapina e al dibattimento di quelli per il delitto di furto fatta eccezione per i furti in abitazione, in diminuzione.

Si segnala l'iscrizione nel periodo presso la sezione GIP-GUP di due procedimenti per associazione per delinquere di stampo mafioso (nessun procedimento iscritto nel precedente periodo), nonché di cinque procedimenti per omicidio volontario consumato, dei quali quattro per delitto commesso in danno di vittima di sesso femminile.

Complessivamente in calo, rispetto al periodo precedente, il numero delle definizioni per abrogazione o depenalizzazione di reati, come pure, presso la sezione GIP-GUP, per messa alla prova dell'imputato (in lieve aumento, invece, in sede dibattimentale).

Non significativo il dato delle definizioni per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p..

Gravi scoperture si registrano nell'organico del personale amministrativo (23,26%), mentre diversi dipendenti usufruiscono del part-time, criticità solo in parte compensata dalla preziosa, spontanea e gratuita collaborazione continuativa prestata in base a convenzioni da personale di vari corpi di Forze dell'Ordine in quiescenza; sono altresì in servizio n. 5 unità di personale regionale distaccato presso il Tribunale nell'ambito del protocollo d'intesa siglato tra il Ministero della Giustizia e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Ne consegue l'obiettiva difficoltà nel garantire gli usuali standard di efficienza, anche a fronte di un aumento di attività e di adempimenti, tra i quali quelli di natura contabile/fiscale.

In particolare, nel settore penale, anche per il rilevante aumento degli appelli depositati nel 2016, confermato anche nel 2017, si è determinato un importante ritardo nella gestione del servizio; risulta peraltro attestato il completo recupero della situazione di arretrato nel servizio relativo all'esecuzione delle sentenze.

Risultano infine evidenziati, all'esito dell'ampia analisi della situazione, lo stato dell'informatizzazione degli uffici e le criticità in essere, sia sotto il profilo delle carenze materiali che della gestione dei sistemi ed applicativi ministeriali.

Tribunale di Udine:

Viene evidenziato l'esaurimento dell'istruttoria e la fissazione delle udienze per la discussione di un ponderoso procedimento pervenuto alla Corte d'Assise nel mese di ottobre 2014.

Stabile la situazione del Tribunale collegiale, che non registra miglioramenti significativi, anche a causa di applicazioni di un giudice in altro Tribunale e di un'assenza per maternità; pur definiti più procedimenti di quelli sopravvenuti, il numero dei procedimenti pendenti resta comunque elevato (190); pendono inoltre tre procedimenti che, per numero di imputati o di testimoni richiesti dalle parti (oltre 100 per due di essi), impegneranno molte delle udienze previste in calendario, pur ulteriormente incrementate.

Pur a fronte di un calo delle sopravvenienze, la pendenza dei procedimenti di competenza del giudice monocratico si è mantenuta stabile mentre i tempi di fissazione dei processi si sono dilatati (un anno dalla richiesta), ancora per le

ricordate assenze di due giudici, situazione peraltro in via di risoluzione.

Il numero di procedimenti definiti con sentenza di patteggiamento è sempre ridotto (12-14%); incrementati invece i procedimenti di riesame relativi a misure cautelari reali, oltre alle richieste di misure di prevenzione personali e di prevenzione patrimoniale.

Circa gli effetti delle riforme, si è sensibilmente ridotto il numero dei procedimenti per i reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter a seguito dell'innalzamento della soglia di punibilità (d.lgs. n. 158/2015 in tema di reati tributari), le modifiche in tema di abuso del diritto o di elusione fiscale hanno invece avuto un'incidenza del tutto marginale; le disposizioni in materia di depenalizzazione hanno comportato una sensibile riduzione dei procedimenti per omesso versamento dei contributi.

Poco significativo è il dato sulla messa alla prova (circa 60 procedimento a fronte di circa 2.500 procedimenti pendenti) in presenza, peraltro, di gravi difficoltà dell'ufficio U.E.P.E. ad assolvere con tempestività ai relativi adempimenti di competenza; marginale l'incidenza della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In rilevante aumento sono i procedimenti con persone sottoposte a misura cautelare e i procedimenti che richiedono trattazione prioritaria (artt. 612 bis e 572 c.p.).

Solo in parte diversificati gli effetti delle riforme con riferimento all'attività della sezione GIP-GUP, con riguardo alla quale si evidenzia il numero significativo dei procedimenti per reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.), per traffico di

sostanze stupefacenti, prevalentemente hashish e marijuana, anche in quantitativi notevoli, ad opera anche di soggetti richiedenti asilo, temporaneamente ospitati in strutture pubbliche e private nella città di Udine o altrove, con consistente numero di arresti in flagranza e di richieste di misure cautelari, come numerosi sono i procedimenti, e le correlative richieste di misure cautelari personali, per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.; sempre elevato è il numero complessivo dei procedimenti per reati contro il patrimonio, pendendo anche vari procedimenti a carico di gruppi di indagati per furti di pannelli fotovoltaici, cavi di rame e veicoli industriali, nell'ambito dei quali sono state disposte numerose misure cautelari personali e si è anche dato corso a mandati d'arresto europei.

Contenuto è invece il numero dei procedimenti penali per infortuni sul lavoro e di arresti in flagranza per il reato di cui all'art. 12, d.lgs. 25.7.1998 n. 286 (immigrazione clandestina), verosimilmente attribuibile all'intensificazione dei controlli di polizia alla frontiera italo-austriaca, per le fattispecie di reato di cui agli artt. 609 bis e ss. c.p. (ma frequenti sono gli incidenti probatori per l'assunzione della testimonianza di soggetti minori con modalità protette); in diminuzione i procedimenti per traffico illecito di animali. Stabili i reati contro la persona, con una tendenziale diminuzione degli omicidi consumati, e i procedimenti in materia di reati fallimentari e contro la pubblica amministrazione.

Di particolare rilievo e complessità taluni procedimenti riguardanti traffici organizzati di prodotti energetici, miscelati clandestinamente e immessi in consumo in evasione di accisa e IVA e in materia di adulterazione di vini e di utilizzo di sementi o altre sostanze nelle attività agricole.

Gravi le perduranti carenze del personale amministrativo (su n. 125 unità di personale previste in pianta organica, sono in servizio solo n. 98 unità), in particolare nelle figure professionali indispensabili per le cancellerie, situazione resa ancor più precaria dall'elevato numero di dipendenti che usufruiscono dei benefici ai sensi della L. 104/92 e, sotto altro profilo, anche dall'elevata età media del personale (54,34).

La previsione, soprattutto nel settore penale, dell'assegnazione a ciascun magistrato di un funzionario, cancelliere o assistente giudiziario (a costituire, assieme ai tirocinanti, il nucleo di una sorta di "ufficio del processo"), con prioritaria assegnazione delle risorse alle attività di diretto supporto al giudice, comportano ritardi nelle attività successive al deposito delle sentenze e nei servizi amministrativi, tutti servizi importanti ma necessariamente trascurati: la fase della messa in esecuzione delle sentenze continuerà ad essere penalizzata, con effetti negativi anche sull'ufficio recupero crediti e liquidazioni spese di giustizia.

Circa lo stato dell'informatizzazione degli uffici - analiticamente esaminato - sono dettagliatamente evidenziate le carenze strutturali e le criticità gestionali riscontrate.

Tribunale di Pordenone:

Non si evidenziano criticità particolari in alcun settore di operatività dell'ufficio, con il mantenimento di un alto livello di funzionalità ed efficienza.

In particolare, la notevole produttività (definiti dal Tribunale collegiale 31, dal Tribunale monocratico 1.152), in una con il calo delle sopravvenienze riconducibile alle

vacanze nell'organico della Procura, ha consentito un'apprezzabile riduzione del carico delle pendenze (50 per i procedimenti collegiali e 791 per quelli monocratici) e una significativa riduzione della durata media dei processi penali (gg. 365 in luogo di 427 per i procedimenti collegiali e gg. 337 in luogo di 364 per i procedimenti monocratici), con conferma del tendenziale contenimento entro l'anno dei tempi di definizione; non senza osservare che il dato della durata sconta anche pendenze risalenti ma relative a procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato e per richiesta di messa alla prova.

Tali ultime contingenze incidono anche sul dato relativo ai procedimenti protrattisi oltre i due anni, comunque significativamente ridottosi (3 procedimenti collegiali a fronte dei 7 della pregressa annualità, 119 procedimenti monocratici a fronte di 151).

Al conseguimento di risultati ancor più apprezzabili ha ostato il gravoso impegno del Collegio in due ponderosi procedimenti per reati fiscali e fallimentari. Praticamente irrilevante il dato relativo alle prescrizioni dichiarate (nessuna per il Collegio, tre per il Tribunale Monocratico).

In crescita il ricorso al giudizio abbreviato mentre in calo quello al patteggiamento; non significative, sotto il profilo deflattivo, le richieste di messa alla prova; inapprezzabile, nel breve tempo intercorso dalla sua entrata in vigore, l'effetto della Riforma di cui alla Legge n. 103/2017.

Si sono ridotti da 40 a 31 i ricorsi al Tribunale del riesame reale, mentre, quanto alle misure di prevenzione

personali, si sono registrate 8 sopravvenienze a fronte delle 4 dell'anno precedente.

Analoga situazione di efficienza si riscontra presso l'Ufficio GIP/GUP, ormai assorbiti gli effetti derivanti dall'ampliamento territoriale del Circondario, con ampio ricorso a procedimenti deflattivi, rapida definizione dei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare personale, efficace intervento per fatti-reato collegati alla tutela delle persone, in particolare maltrattamenti e atti persecutori, e per delitti contro il patrimonio, in particolare per furti in abitazione o in aziende, e in tema di misure cautelari reali che, pur numericamente limitate, attestano interventi di notevole importanza economica collegati soprattutto a violazioni di natura tributaria.

Vengono segnalati lo scarso ricorso al c.d. braccialetto elettronico, anche per le difficoltà di reperimento di tali strumentazioni, la lunghezza dei tempi nei quali il locale U.E.P.E. predispone i programmi di messa alla prova, con conseguente notevole allungamento dei tempi processuali prima della definizione finale del procedimento e l'inattendibilità dei dati estratti dalle statistiche elaborate da consolle S.I.C.P., con effetto sul controllo dei carichi e sulla loro equa distribuzione.

Tribunale di Gorizia:

Rimarcata l'incidenza dell'insediamento nel circondario di uno dei più importanti cantieri navali del mondo, la Fincantieri S.p.a., sia con riguardo al settore civile sia con riguardo al settore penale, e nuovamente evidenziato il sottodimensionamento della pianta organica del Tribunale rispetto al carico di lavoro complessivo dell'Ufficio, aggravato dall'ampio e continuo avvicendamento dei giudici e

da assenze per maternità (ma ampia è la scopertura di organico anche del personale amministrativo, pari al 27,78%), risultano in miglioramento i dati del settore penale, con una riduzione del 4,46% della pendenza, da 1.279 (1.226 monocratici e 53 collegiali) a 1.222 (1.144 monocratici e 78 collegiali), nonostante che nel periodo siano stati celebrati ed esauriti processi importanti, per rilevanza sociale, e complessi, per pluralità di indagati e parti lese, quale il c.d. processo "Amianto ter" (10 imputati, 67 parti offese decedute e 167 prossimi congiunti).

Nessuna incidenza hanno avuto gli interventi legislativi di abrogazione e depenalizzazione; si evidenzia piuttosto l'impatto sull'efficienza del sistema di interventi di carattere organizzativo che, con riguardo al settore penale, si sono esplicitati con la razionalizzazione degli accessi alla udienza dibattimentale, in termini sia quantitativi che di tipologia dei reati e dei procedimenti, privilegiando i procedimenti in cui la data del commesso reato consenta una prognosi di definizione del processo, anche nei successivi gradi, che scongiuri l'epilogo della prescrizione, mentre, allo scopo di evitare diseconomie generate dalla ripetizione dell'attività istruttoria in conseguenza dell'ampio e continuo avvicendamento dei giudici, è stata istituzionalizzata la trattazione in sequenza, invece che in parallelo, con opportuna calendarizzazione delle udienze e fissazione di un timing di lavoro.

Sulle **caratteristiche della criminalità** riferirà il **Procuratore Generale della Repubblica**.

In questa sede basterà evidenziare, come riferito dai competenti Comandi territoriali delle Forze dell'Ordine, che il Friuli Venezia Giulia, pur non essendo tra le Regioni caratterizzate da una forte e consolidata presenza di

organizzazioni malavitose esercitanti forme palesi di controllo del territorio, può rappresentare un'indubbia attrattiva per l'inserimento nel circuito dell'economia legale di capitali di illecita provenienza, sul versante delle piccole e medie imprese, più esposte alle difficoltà congiunturali, e in relazione alle occasioni offerte da programmi d'investimento pubblici e privati riguardanti la Regione e Trieste in particolare.

Pur essendo state registrate manifestazioni delittuose potenzialmente riferibili all'azione di sodalizi criminali, allo stato delle indagini non si ha comprovata evidenza (processualmente rilevata in una sede in cui taluni soggetti possano avere assunto la veste di imputati) di forme di criminalità assimilabili alla fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Massima attenzione è comunque riservata al fenomeno dalle Forze dell'Ordine e dall'Autorità inquirente (attentissima al riguardo risulta essere la Procura Distrettuale della Repubblica di Trieste) per la presenza sul territorio di soggetti appartenenti o vicini a consorterie calabresi, siciliane e campane (interessate particolarmente alle attività imprenditoriali degli stabilimenti della Fincantieri e delle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici operanti all'interno dei cantieri navali di Monfalcone) e per la riconducibilità di beni confiscati a soggetti variamente collegati alla criminalità organizzata; l'attività investigativa e di contrasto appare positivamente supportata dalle caratteristiche culturali e sociali della popolazione, sicuramente resistente a penetrazioni di stampo mafioso.

Analogo costante monitoraggio è svolto, secondo le rispettive competenze, relativamente alla cosiddetta "*rotta balcanica*", che ha come sbocco sul territorio nazionale proprio il Friuli Venezia Giulia, ed ai traffici di auto

rubate, sostanze stupefacenti, armi, esseri umani e merci di contrabbando che su tale rotta, con alterna recrudescenza, si svolgono.

Il contrasto al terrorismo internazionale di matrice confessionale si concretizza in una costante e mirata attività info-investigativa svolta sul territorio, grazie anche al diretto contatto con la popolazione.

Sono purtuttavia emersi riscontri della presenza di taluni gruppi delinquenziali organizzati su base etnica (albanesi, kosovari, rumeni, moldavi e magrebini) dediti ad attività di traffico di sostanze stupefacenti, furti nelle abitazioni e di veicoli ed attrezzature, soprattutto edili e marine.

Tra i reati che suscitano maggior allarme sociale - quantomeno per tipologia - permangono (anche in termini di incidenza sulla c.d. "sicurezza percepita") quelli di natura predatoria, ancorché i dati relativi alle rapine e ai reati contro il patrimonio (i furti in particolare) abbiano pur sempre fatto registrare una oggettiva flessione (meno 8,8% rispetto allo stesso periodo del 2016), anche per la concreta partecipazione dei cittadini alle dinamiche della sicurezza, con l'aumento di attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, che ha condotto a significativi risultati, anche con applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.

CAPITOLO 2. Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti.

§ 1.

In ordine alla realizzazione e agli effetti delle riforme più recenti si evidenzia la modesta incidenza presso questo Distretto dei provvedimenti legislativi di abrogazione e depenalizzazione o latu sensu deflattivi del carico penale (messa alla prova, particolare tenuità del fatto, condotte riparatorie).

In particolare:

- abrogazione e depenalizzazione di reati (DD.LL.vi nn. 7 e 8/2016): con l'eccezione, statisticamente rilevante, della depenalizzazione dei reati di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (di competenza della Seconda Sezione della Corte), in rari casi è stato possibile pervenire alla definizione dell'intero procedimento, essendosi per lo più trattato dell'applicazione delle novelle normative ad alcuni soltanto tra i più reati contestati nel processo;

- particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.): limitatissimi, presso le Sezioni, i casi di applicazione della riforma in tema di particolare tenuità del fatto; in fattispecie pure astrattamente riconducibili all'ambito di applicazione della norma si sono rivelate preclusive le limitazioni riconnesse alla contestazione della recidiva ovvero al superamento del limite massimo di pena previsto dalla norma per effetto della sussistenza di aggravanti ad effetto speciale (paradigmatica la situazione di talune minimali fattispecie di furto); sotto altro profilo, non sono state assunte determinazioni generali per l'applicazione della fattispecie a particolari categorie di reati (per quelle di competenza della Sezione, in ordine, ad esempio, ai reati di guida in stato di ebbrezza o coltivazione di sostanze

stupefacenti).

Quanto alle riforme introdotte con la recente Legge n. 103/2017, pur con riferimento alle primissime sue applicazioni:

- limitatissimi i casi di applicazione della procedura finalizzata all'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.);

- contenuto il ricorso al concordato anche con rinuncia ai motivi di appello (art. 599 bis c.p.), allo stato sostanzialmente privo di efficacia deflattiva;

- non constano casi di ricorsi per rescissione del giudicato (art. 629 bis c.p.p.);

- opportuna si è rivelata l'introduzione dell'art. 72 bis c.p. che ha consentito di definire procedimenti assai risalenti e di evitare i costi derivanti dalla reiterazione degli accertamenti peritali periodici in situazioni di irreversibile incapacità di partecipare al processo;

- non constano pronunce di inammissibilità di impugnazioni conseguenti alla riformulazione dell'art. 581 c.p.p..

Anche le sedi circondariali segnalano l'effetto deflattivo degli interventi di abrogazione o depenalizzazione di reati limitatamente alla sola fattispecie di omesso versamento di contributi previdenziali, in sensibile riduzione, e, in misura minore, relativamente ai procedimenti per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter a seguito dell'innalzamento della soglia di punibilità (d.lgs. n. 158/2015 in tema di reati tributari).

Non significativi sono i dati delle definizioni per

particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., come pure per messa alla prova dell'imputato, per di più in presenza di gravi difficoltà dell'ufficio U.E.P.E. ad assolvere con tempestività ai relativi adempimenti di competenza.

§ 1-bis:

Spostando l'attenzione all'ambito civilistico, con specifico riguardo al tema del **fallimento**, si può osservare che:

1) L'introduzione di forme solo telematiche di interlocuzione fra curatore e Giudice Delegato ha comportato (causa l'inefficienza degli strumenti e delle risorse *hardware* e *software*) un notevolissimo appesantimento dell'attività del G.D. L'evasione della posta quotidiana avviene oggi in tempi insopportabilmente dilatati, dovendosi, a fronte di ogni pur banale istanza, aprire un *file* su *console*, leggerlo, aprire un modello di provvedimento, compilarlo per rendere il provvedimento opportuno, firmarlo digitalmente ed infine depositarlo telematicamente. Si contano 11 *click* del mouse per arrivare al termine di ogni singola operazione.

Inoltre il sistema **SIECIC** è ancora estremamente arretrato: non riconosce tutti gli "eventi" previsti dalla legge fallimentare; non prevede tutte le tipologie di atti depositabili dai curatori; non consente di eseguire comunicazioni telematiche laddove siano avviati "subprocedimenti" (reclami, ecc.); non associa automaticamente un provvedimento alla relativa istanza, obbligando l'utente ad una ricerca solo con criterio cronologico.

2) per contro, il giudizio è senz'altro favorevole per quanto riguarda il passaggio della gestione dello stato passivo in capo al curatore e con forme solo telematiche.

I curatori ricevono le istanze di ammissione via PEC e le trasferiscono al SIECIC senza spostamenti cartacei.

Non è però possibile usare SIECIC e consolle del magistrato per tenere l'udienza di verifica e redigere lo stato passivo: i modelli e le funzionalità sono inadeguati e rigidissimi. Unica possibilità di svolgere un lavoro rapido ed efficace su istanze siffatte è l'utilizzo di *software* privati, acquistati dai curatori a spese della massa per l'indubbio vantaggio gestionale che ne deriva (creazione PEC e istanze al G.D.).

3) le recenti innovazioni in tema di pianificazione temporale biennale della liquidazione dell'attivo (art. 104-ter, commi 2 lett. F e 3, L.F.), con conseguenti responsabilità del curatore che non rispetti il periodo prescritto, nonché in tema di chiusura anche in pendenza di giudizi (art. 118, comma 2, L.F.) sono oggettivamente utili, ma è illusorio pensare che per la sola loro esistenza le procedure fallimentari avranno durata inferiore.

4) Ancora scarsissimo l'apporto dei creditori e del loro comitato alle esigenze delle procedure, a dispetto dell'impostazione concettuale che ha ispirato la riforma. Il comitato o non si compone (per rifiuto o disinteresse) ovvero si limita a ratificare le proposte del curatore.

Il nuovo procedimento prefallimentare si è ben assestato, sia quanto a delimitazione dei poteri delle parti e del giudice (specie istruttori di quest'ultimo) sia quanto a regole di giudizio sul presupposto soggettivo; sono ben funzionanti anche le innovative regole sulla notificazione dell'istanza di fallimento d'ufficio e via PEC.

CAPITOLO 3. La protezione internazionale: analisi statistiche, criticità, spunti di riflessione.

3.1. inquadramento normativo

Il diritto di asilo rappresenta un'eccezione rispetto al regime giuridico generale sull'ingresso e soggiorno degli stranieri, mediante il riconoscimento di una deroga in favore del titolare del diritto alla protezione da parte dello Stato.

Nell'ordinamento italiano l'art. 10, comma terzo, della Costituzione riconosce a qualsiasi cittadino straniero, impedito nell'effettivo esercizio delle libertà democratiche, il diritto di asilo territoriale secondo <<le condizioni stabilite dalla legge>>.

Tale inciso per lungo tempo non ha trovato piena attuazione legislativa, tanto da indurre la Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4674/1997; id. n. 907/1999; sez. 1^a n. 18353/2006 e n. 18940/2006) ad affermare la natura precettiva della norma costituzionale, con il conseguenziale diritto dell'asilante a fare ingresso e soggiornare in Italia per tutto il tempo necessario alla definizione giudiziaria della sua domanda di *status*.

Il citato orientamento è stato superato (Cass., sez. 1^a n. 10686/2012) a fronte dal complessivo tessuto normativo delineato dal D.lgs. n. 251/2007 (attuativo della direttiva n. 2004/83/CE) e dall'art. 5, comma sesto, D.lgs. n. 286/19989, che regola il precetto costituzionale con la previsione di tre diversi istituti: status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria.

Le prime due forme di tutela, di diretta derivazione europea, siccome attuative delle varie direttive succedutesi

nel tempo, sono previste - rispettivamente - la prima dall'art. 2, lett. e) ed f) e dall'art. 11 D.lgs. n. 251/2007 e succ. mod., mentre l'art. 7 indica gli atti di persecuzione e l'art. 8 i motivi tassativi della medesima; la seconda dall'art. 2 lett. g) e h) e dagli artt. 14 e 17 dello stesso decreto. La terza forma di protezione era già prevista, dal 1998, nel nostro ordinamento al momento dell'emanazione della direttiva 2008/115/CE, nella quale è previsto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi caritatevoli o umanitari.

Sul versante procedurale il D.lgs. n. 25/2008 ha dato attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 2005/85/CE, istituendo una procedura per l'esame delle domande di protezione uniforme al modello europeo, che prevede, da un lato, il ricorso ad autorità amministrativa unica (le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale) per il riconoscimento del diritto alla protezione, dall'altro la tutela giudiziaria prevista per il cittadino straniero non soddisfatto dell'esito della domanda.

L'originario art. 35 D.lgs. n. 25/2008 regolava tutta la procedura giudiziaria con le forme del rito camerale, per essere poi sostituito dall'art. 19 D.lgs n. 150/2011 con rito sommario per il primo grado ed ordinario in grado di appello, a sua volta modificato dal D.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE: l'art. 25 di esso ha infatti inciso sul comma 9 del citato art. 19 D.lgs. n. 150/2011 introducendo un termine per la conclusione del procedimento di appello e di legittimità, senza però influire sul rito del gravame nel merito, secondo l'interpretazione dell'uniforme giurisprudenza di legittimità (*ex multis*: Cass., sez. 6⁻¹ n. 30135/2017), con ciò disattendendo l'interpretazione offerta da questa Corte territoriale che riteneva, al contrario, parzialmente modificato il rito in appello, almeno nella sua

forma introduttiva: ricorso (come indicato nel testo della norma) proprio al fine di poter rispettare il precetto legislativo, di fatto irrealizzabile con le forme del rito ordinario tenuto conto del tempo minimo di tre mesi per la costituzione dell'appellato e dei termini non inferiori a 40 giorni, se ridotti d'ufficio, per le difese ex art. 190 c.p.c.

La questione, peraltro, ha perso attualità a seguito della modifica procedurale apportata dal d.l. n. 13/2017, che con l'**art. 7, comma primo lett. c)** ha abrogato l'art. 19 D.lgs. n. 150/2011, per i procedimenti iniziati a partire dal 18-8-2017, ma la forma del **rito ordinario** è destinata ad appesantire inevitabilmente i tempi per la definizione dei numerosi fascicoli già introitati e di quelli che si aggiungeranno rispetto ai giudizi promossi fino all'agosto del 2017.

Nell'ambito applicativo i principi normativi sottesi al riconoscimento dello *status* di rifugiato non lasciano dubbi circa l'ambito della loro applicabilità, circoscritta ai casi di fondato timore del richiedente di persecuzione individuale da parte di agenti statali o privati, non efficacemente contrastati da un apparato statale corrivo o incapace, per i motivi tassativamente elencati negli artt. 2 e 8 D.lgs. n. 251/2007 (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica).

E' questione di fatto accertare l'esistenza dei requisiti del richiedente secondo il percorso probatorio della collaborazione nella acquisizione della prova.

Qualche dubbio interpretativo può sussistere circa la definizione del concetto di **protezione sussidiaria**, che contempla il caso in cui il richiedente, pur non avendo diritto alla protezione maggiore, può vedersi riconoscere una forma di tutela - definita appunto "*sussidiaria*", nei casi di

rischio grave di danno alla persona, ove rimpatriata, tipizzati dall'art. 14 D.lgs n. 251/2007 in: a) condanna a morte o all'esecuzione di pena di morte; b) tortura o altro trattamento inumano o degradante ; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Le prime due ipotesi di rischio non presentano difficoltà interpretative, che emergono invece quanto al concetto di "*conflitto armato interno o internazionale*" relativamente all'individualità della minaccia recata al civile.

I diversi orientamenti giurisprudenziali di merito si differenziano in particolare rispetto alla tipologia di conflitto armato, alla sua estensione geografica ed alla capacità di controllo del fenomeno da parte dell'Autorità statale, anche perché influenzati dalla diversa provenienza del richiedente da distinte aree dello stesso Paese.

L'indirizzo di legittimità maggioritario (cfr. Cass., sez. 6⁻¹ n. 15466/2014) - sulla base della giurisprudenza europea in materia (cfr. Corte di Giustizia, sentenza n. 172/2009, caso Elgafaji; id. n. 285/2012 caso Diakité) - prevede l'esistenza di due condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria: <<una oggettiva riguardante l'area di provenienza o l'intero Paese, l'altra soggettiva riguardante la condizione personale. La prima deve essere caratterizzata dal riscontro rigoroso dell'effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva o privata (quando caratterizzata da frequenza quotidiana o da cadenze temporalmente significative) da parte delle autorità statuali; la seconda che il rientro esponga il cittadino al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica

pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata>>.

Lo scoglio interpretativo più arduo, però, è rappresentato dal contenuto da dare alla definizione lessicale **<<motivi umanitari>>** utilizzata dall'art. 5, comma sesto, D.lgs. n. 287/1998 e richiamata dall'art. 32, comma terzo, D.lgs. n. 25/2008 per il riconoscimento al richiedente di un permesso di soggiorno, pur in assenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale. Questione, questa, rispetto alla quale emergono indirizzi, sensibilità e concetti assolutamente eterogenei e difformi, anche nella stessa giurisprudenza di legittimità.

Sul punto meritano di essere richiamate le osservazioni formulate dalla stessa Commissione Territoriale operante nel Distretto nel Friuli Venezia Giulia, da parte della quale si è rilevato che tale valutazione riflette talvolta logiche eccessivamente discrezionali.

Essa infatti finisce per avere un'ampiezza ed una indeterminatezza tali da far sì che l'organo amministrativo prima, ed il giudice poi, siano chiamati nella pratica ad una operazione di "interpretazione ermeneutica" ma di vera e propria "creazione", sostituendosi al legislatore nello stabilire quali siano le situazione di "vulnerabilità" e dove ne ricorrano i presupposti.

Infatti tanto la Commissione Territoriale che il giudice finiscono con il riempire di contenuti una norma sostanzialmente "in bianco", stabilendo se un certo tipo di malattia debba o meno essere riconosciuta meritevole di una protezione umanitaria, o se un'offerta di lavoro o l'esistenza di un contratto meriti il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e non di lavoro.

A tale riguardo si è osservato cioè come sia necessario e improcrastinabile che il legislatore intervenga e definisca i contenuti ed i limiti di questa forma di protezione nazionale, perché altrimenti le stesse Commissioni Territoriali e l'Autorità Giudiziaria continuerebbero ad essere chiamate a svolgere funzioni e compiti che non sono loro propri.

Infatti, sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali e le Corti d'Appello sono oggi chiamati a svolgere una funzione di supplenza rispetto a scelte di fondo talvolta scomode o impopolari, dal momento che tanto gli organi amministrativi che quelli giurisdizionali vengono spesso a verificare non tanto se un richiedente asilo meriti protezione perché perseguitato nel proprio Paese, quanto se un migrante che ha trovato lavoro in Italia vi possa permanere non per ragioni di lavoro ma per motivi umanitari, finendo così per realizzare, in via giudiziale o amministrativa, delle vere e proprie "politiche della immigrazione".

Inoltre l'assoluta indeterminatezza della norma e dei relativi requisiti rischia di produrre un ulteriore effetto distorsivo perché induce a valutazioni ed orientamenti difformi sia tra la commissione territoriale ed il Tribunale, sia tra i diversi giudici di primo e secondo grado, in quanto fa assurgere la sensibilità individuale - se non addirittura le convinzioni etico/politiche del singolo - a principale strumento di orientamento della decisione del giudice e dell'organo amministrativo.

Può peraltro affermarsi che la Corte di Appello di Trieste ha assunto al riguardo una posizione di prudente (ma non astratto) bilanciamento dei valori sottesi alle contrastanti opzioni ermeneutiche, ponendo in rilievo (si vedano ad esempio le sentenze della 1^a sezione n. 799/2017, n. 883/2017 e n. 888/2017) sia la oggettiva situazione di insicurezza e

vulnerabilità in cui il richiedente veniva a trovarsi nello Stato di provenienza sia l'intervenuto e stabilizzato suo inserimento lavorativo in Italia.

3.2. caratteristiche generali e peculiarità del flusso di richiedenti asilo nel Friuli Venezia Giulia

- La quasi totalità del flusso di richiedenti la protezione internazionale nel Friuli Venezia Giulia proviene da due Paesi, **Afghanistan e Pakistan**, e nel corso del 2017 il **Pakistan è divenuto di gran lunga il principale Paese di origine dei migranti**, superando ampiamente l'Afghanistan (1556 richiedenti pakistani sentiti, a fronte dei 505 **Afghani** ascoltati nel 2017);
- I richiedenti asilo che presentano istanza di protezione internazionale nel Friuli Venezia Giulia **giungono direttamente nel territorio regionale attraverso i valichi austriaci e proviene da altri Paesi Europei**. I richiedenti asilo dichiarano nel corso dell'intervista di avere lasciato il proprio Paese natio ormai da alcuni anni e di **avere già ricevuto un diniego di protezione da parte di un altro Stato europeo** o di averlo lasciato prima di conoscere l'esito della propria domanda per il timore di essere rimpatriati;
- I **Paesi europei di provenienza sono prevalentemente Nord Europei**: Germania, Francia, Belgio, Danimarca, Svezia, Norvegia.
- La **quasi totalità dei richiedenti asilo presenti in Friuli Venezia Giulia risulta perciò positiva al "sistema Eurodac"** e, secondo le regole del c.d. "*Regolamento Dublino*", le loro domande rientrerebbero nella competenza di un altro Stato (1426).

- I **casi di richiedenti la protezione internazionale "non Dublinanti"** sono complessivamente **pochi**, e sono per lo più rappresentati dai trasferimenti di persone sbarcate in porti italiani di altre regioni e disposti dal Ministero dell'Interno (prevalentemente provenienti dai Paesi africani e per lo più concentrati nel comprensorio pordenonese);
- La **durata media del procedimento per la concessione della protezione internazionale è di circa un anno**. Tale durata è tuttavia fortemente condizionata dalle decisioni e dai tempi dell'Unità Dublino, perché più volte è accaduto che l'Unità Dublino abbia deciso la assegnazione contestuale di 1000/1500 istanze di protezione alla Commissione Territoriale di Gorizia, determinando la necessità di riprogrammare l'agenda delle convocazioni non ancora perfezionate per rispettare il criterio cronologico;
- La Commissione ha in questo momento **1426 richieste di protezione in attesa di decisione da parte della Commissione Dublino**;
- La Commissione Territoriale di Gorizia effettua **12/14 audizioni giornaliere** ed ha tenuto sedute anche nelle giornate di sabato, dedicandosi specificamente ai richiedenti presenti nel comprensorio di Gorizia. La scelta di convocare nelle giornate del sabato solo i richiedenti presenti nel comprensorio isontino trova giustificazione nella volontà di non aggravare gli enti gestori presenti nel resto del territorio regionale con l'onere di eventuali accompagnamenti di richiedenti asilo presso la Commissione di Gorizia, nonché nella maggiore facilità di gestire gli interpreti di lingua *pashtu* ed *urdu* che risiedono in quel comprensorio.
- La **quasi totalità delle istanze di protezione internazionale respinte dalla Commissione Territoriale di Gorizia è stata**

impugnata presso il Tribunale di Trieste, o ha formato oggetto di ricorso in appello in caso di decisione negativa in primo grado. La Commissione Territoriale di Gorizia si è sempre costituita - e continua farlo - pressoché nella totalità dei procedimenti giudiziari introdotti e/o redige una memoria per la Avvocatura Distrettuale dello Stato onde consentire a questa di resistere nel secondo grado del giudizio.

- Presso la Commissione di Gorizia operano **quattro unità di personale amministrativo del Ministero dell'Interno, oltre al Presidente**. Nei primi anni di operatività della Commissione (2006/2007) il personale assegnato alla Commissione era il doppio (otto unità), a fronte di 1800/2000 istanze di protezione esaminate (nel 2006 le istanze esaminate erano 1810 a fronte delle 2351 del 2015, delle 2896 del 2016 e delle **2659 del 2017**).
- In virtù di una **Convenzione** siglata con l'Università di Trieste operano altresì - avvicinandosi ogni tre mesi - alcuni ragazzi (**stagisti curricolari**) iscritti alle facoltà di Scienze Giuridiche e di Scienze Internazionali e Diplomatiche. Tale inserimento si è dimostrato fondamentale per innalzare la **produttività complessiva** della Commissione di Gorizia (+25% di istanze di protezione esaminate nel 2016 rispetto al 2015 e **+13% nel 2017**, sempre rispetto al 2015).

Istanze di protezione internazionale presentate presso le Questure del Friuli Venezia Giulia (MODELLO C3).

Anno 2015:

Trieste	752
Gorizia	790
Udine	1078
Pordenone	634

Anno 2016:

Trieste	812
Gorizia	823
Udine	2427
Pordenone	875

Anno 2017:

Trieste	1418
Gorizia	1761
Udine	865
Pordenone	834

Attività della Commissione negli ultimi tre anni:

Anno 2015:

Istanze esaminate: 2351

Nel corso del **2015** sono stati concessi:

- 78 status di rifugiato;
- 1388 protezioni sussidiarie;
- 140 protezioni umanitarie;
- 624 dinieghi emessi;
- 121 altri esiti (sospesi, assenti, irreperibili).

Anno 2016:

Istanze esaminate: 2896

Nel corso del **2016** sono stati concessi:

- 75 status di rifugiato;
- 1634 protezioni sussidiarie;
- 118 protezioni umanitarie;
- 986 dinieghi emessi;
- 77 altri esiti (sospesi, assenti, irreperibili).

Anno 2017: 2659

Istanze esaminate: 2659

- 66 status di rifugiato;
- 738 protezioni sussidiarie;
- 147 protezioni umanitarie;
- 1513 dinieghi.

Analisi dei flussi:

L'analisi dei flussi evidenzia incontrovertibilmente come la quasi totalità dei richiedenti la protezione internazionale esaminati dalla Commissione Territoriale di Gorizia - e quindi presenti sul territorio regionale - sia di sedicente origine Afghana e/o Pakistana.

Nello specifico appare interessante notare il progressivo incremento di richiedenti asilo di origine pakistana, divenuti di gran lunga l'etnia prevalente nel 2017 (1556 pakistani contro i 505 afghani), ed il recente incremento di richieste di protezione di cittadini irakeni (105), ormai divenuti la terza etnia per numero di domande.

Anno 2015:

Afghanistan: 1183
Pakistan: 448

Anno 2016:

Afghanistan: 1276
Pakistan: 1244

Anno 2017:

Afghanistan: 505
Pakistan: 1556

Altre cittadinanze di maggior rilievo:

Anno 2015:

Nigeria 129
Ucraina 109
Mali 92
Bangladesh 68
Gambia 58
Senegal 42
Ghana 34
Kosovo 40
Costa d'Avorio 23

Anno 2016:

Nigeria 53
Ucraina 52
Bangladesh 60
Kosovo 60
Senegal 28
Iraq 16
Gambia 12
Mali 4
Costa d'Avorio 3

Anno 2017:

Iraq 105
Nigeria 38
Senegal 38
Bangladesh 29

Somalia	27
Gambia	24
Ucraina	15
Kosovo	14
Costa d'Avorio	13
Mali	10

Il contenzioso:

La problematica che concerne il contenzioso conseguente alle decisioni assunte dalla Commissione territoriale merita di essere valutata partendo proprio dalle considerazioni che vengono svolte da questa struttura, che ha operato ed opera con assoluto impegno, equilibrio, professionalità.

Il numero di **decisioni di diniego della protezione internazionale** (status di rifugiato o protezione sussidiaria) della Commissione Territoriale di Gorizia sono infatti passate dalle **762** del **2015** alle **1099** del **2016**, sino a giungere alle **1660** del **2017**.

Tale incremento è in parte legato ad una positiva evoluzione della situazione politica di molti Paesi africani (Gambia; Mali; Nigeria; Costa d'Avorio), ma soprattutto deriva dal fatto che la gran parte dei richiedenti la protezione internazionale nel territorio regionale esaminata nel 2017 è risultata provenire da una particolare zona del Pakistan ritenuta complessivamente sicura (il Punjab) da parte delle maggiori organizzazioni internazionali (UNHCR) o agenzie specializzate (EASO).

Va poi sottolineato che la quasi totalità delle decisioni di diniego della protezione internazionale (o di rilascio della protezione umanitaria) è stata ed è oggetto di impugnazione, circostanza che ha provocato un correlato e proporzionale aumento del contenzioso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale e di fronte alla Corte d'Appello.

Ed invero:

Anno 2015:

- 575 procedimenti instaurati in primo grado;
- 137 procedimenti instaurati in grado di appello;
- Totale: 712

Anno 2016:

- 735 procedimenti instaurati in primo grado;
- 189 procedimenti instaurati grado di appello;
- Totale: 924

Anno 2017:

- 932 procedimenti instaurati in primo grado;
- 414 procedimenti instaurati in grado di appello;
- Totale: 1346

Il numero di procedimenti instaurati nel 2017 (932) e la apparente differenza rispetto al numero di decisioni di **diniego** della protezione internazionale (**1513**) adottate dalla Commissione è dovuta, ragionevolmente, al fatto che la notifica delle decisioni avviene ad una certa distanza di tempo rispetto all'audizione dei richiedenti, a causa dei molteplici impegni delle Questure interessate ed al fatto che il provvedimento poi impugnato viene adottato, a sua volta, qualche tempo dopo l'audizione, proprio a causa della enorme mole di lavoro che la Commissione deve sostenere.

Decisioni emesse dal Tribunale e dalla Corte d'Appello:

Anno 2015:

- rigetto del ricorso: **381**
- accoglimento del ricorso: **181**

Anno 2016:

- rigetto del ricorso: **222**
- accoglimento del ricorso: **207**

Anno 2017:

- rigetto del ricorso: **712**
- accoglimento del ricorso: **467**

3.3. L'impatto del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 13 aprile 2017 n. 46 (c.d. "decreto Minniti").

Sotto il profilo sostanziale il decreto legge n. 13/2017 e successive modificazioni prevede l'obbligo della videoregistrazione e della trascrizione dell'audizione del richiedente con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale.

Tali previsioni sono tuttavia rimaste ancora sostanzialmente inattuata, perché il Ministero dell'Interno ha ancora in corso la gara per la fornitura delle telecamere e dei sistemi di trascrizione automatica alle commissioni territoriali.

La mancata attuazione di tali previsioni sta però producendo rilevanti effetti processuali anche sui nuovi giudizi innanzi al Tribunale, perché la conclusione del processo di primo grado entro un breve termine diventa sostanzialmente inattuabile proprio per l'assenza della strumentazione tecnica prevista.

Infatti l'articolo 6, comma primo lett. g) del d.l. n. 13/2017 prevede che il giudice ha la facoltà di sentire il richiedente, fissando al contempo la data dell'udienza entro quattro mesi, solo quando:

- lo ritiene necessario, dopo aver visionato la videoregistrazione dell'audizione;
- quando la videoregistrazione dell'audizione non è resa disponibile.

Ne consegue che se non verranno apportate ulteriori modifiche normative (ad esempio con l'introduzione della

audioregistrazione dell'audizione in alternativa a quella video), o almeno la fornitura degli strumenti di videoregistrazione, non sarà possibile ottenere gli auspicati miglioramenti nello svolgimento dei giudizi.

3.4. L'attività dell'Avvocatura dello Stato di Trieste nell'anno 2017 relativamente al contenzioso in materia di protezione internazionale

Sul tema in esame è senz'altro opportuno analizzare anche le considerazioni ed i rilievi formulati dalla Avvocatura dello Stato, la quale segnala che le cause in materia di riconoscimento della protezione internazionale costituiscono per l'Avvocatura dello Stato di Trieste una parte considerevole dell'attività contenziosa complessivamente svolta ed hanno conosciuto un costante aumento negli ultimi tre anni.

Infatti, se per l'anno 2015 risultano 483 nuovi affari incardinati nella materia *de qua*, nel 2016 il loro numero è salito a 741 e nel 2017 a 809, arrivando a raggiungere praticamente la metà del numero complessivo degli affari contenziosi dell'intero Ufficio.

Deve precisarsi che la difesa tecnica dell'Amministrazione coinvolta (Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia) viene svolta dall'Avvocatura dello Stato solo in secondo grado.

Ciò in quanto l'Amministrazione si avvale della facoltà di stare in giudizio, limitatamente al primo grado, avvalendosi direttamente - per le cause relativamente alle quali la norma è *ratione temporis* applicabile - di propri dipendenti o di un

rappresentante designato, facoltà attribuitale dall'art. 19 D.Lgs. n. 150/2011.

Conseguentemente l'Avvocatura dello Stato, in via generale, non dispone degli atti del giudizio di prime cure, che le vengono trasmessi dall'Amministrazione solo a seguito della notifica dell'atto di appello ovvero unitamente alla eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione stessa di impugnazione di ordinanze di primo grado sfavorevoli.

Si osserva altresì che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia negli ultimi due anni ha generalmente prestato acquiescenza alle decisioni di primo grado sfavorevoli e non ha richiesto alla Avvocatura dello Stato, salvo in alcuni limitati casi, la proposizione di appelli.

Per tale ragione, il numero di appelli proposti dall'Avvocatura in questa materia (che era di soli 18 già nel 2015) si è ridotto a 1 nel 2016 ed a 2 nel 2017.

Deve precisarsi, peraltro, che la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trieste ha adottato intorno alla metà dell'anno 2017 la nuova prassi di inviare anche presso gli Uffici dell'Avvocatura le comunicazioni concernenti i giudizi *de quibus*, quali i rinvii di udienza, i verbali e le ordinanze che definiscono i procedimenti.

Perciò l'Avvocatura, che prima neppure disponeva del testo delle ordinanze se non trasmesse dalla Commissione, ha recentemente cominciato a ricevere le suddette comunicazioni.

Nondimeno, essa non è in possesso di alcun altro documento inerente al singolo giudizio e segnatamente del fascicolo di primo grado della Amministrazione (ove costituita) e pertanto

non può che rivolgersi ad essa chiedendo la trasmissione della necessaria documentazione in caso di ritenuta opportunità di un appello, non potendo, in mancanza, assumere utili iniziative impugnatorie.

Sono state segnalate comunque le gravi difficoltà in cui è venuta a trovarsi la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, in quanto gravata di numerose domande di riconoscimento della protezione internazionale e sprovvista di adeguate risorse di persone e di mezzi.

Ciò vale, del resto, anche per la stessa Avvocatura dello Stato, in cui un solo legale è preposto alla trattazione di questo filone di contenziosi (che peraltro non esauriscono il suo ambito di competenze).

D'altro canto, anche il numero degli appelli proposti avverso le ordinanze di primo grado favorevoli per l'Amministrazione è notevolmente aumentato nell'ultimo anno.

Si passa dai 190 atti di appello notificati nel 2015 ai 428 del 2017. Ciò è espressione sia del generale aumento del numero totale dei giudizi in materia sia del maggior numero delle ordinanze di primo grado che hanno confermato i dinieghi della Commissione.

Quanto alle sentenze in grado di appello risulta che l'Avvocatura dello Stato ha ottenuto un significativo numero di decisioni favorevoli. Su un totale di circa 300 sentenze che risultano comunicate ad essa nel 2017, quelle sfavorevoli sono circa un terzo, evidenziandosi peraltro la circostanza che la maggior parte di queste è costituita da decisioni di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari,

generalmente fondate su motivazioni legate al percorso di integrazione in Italia intrapreso dal singolo straniero.

Orientamento, questo, che la Avvocatura osserva essere non conforme rispetto alla più recente giurisprudenza di legittimità, come essa puntualmente provvede a rilevare nei propri atti difensivi (Cass., sez. 6[^], n. 26641/2016; id., n. 28015/2017).

Più ridotto risulta invece il numero di sentenze che hanno riconosciuto agli appellanti il diritto alla protezione sussidiaria e assai limitato quello delle decisioni di riconoscimento dello *status* di rifugiato, stanti anche i presupposti di legge ben più restrittivi per la concessione di tali forme di protezione.

CAPITOLO 4. Il Tribunale per i Minorenni: l'impegno per scelte virtuose.

L'anno che si è appena concluso è stato particolarmente rilevante per la giurisdizione minorile che - anche a seguito delle plurime prese di posizione sollevatesi pure a livello dell'Unione europea, ove il sistema di giurisdizione minorile specializzata del nostro Paese è oggetto di studio al fine della sua adozione - è passata dalla quasi certezza della soppressione dei Tribunali per i minorenni (con conseguente loro accorpamento ai Tribunali ordinari, mantenendo, peraltro una ripartizione tra competenza circondariale e distrettuale che lasciava inalterate, se non addirittura inasprite, le attuali criticità) alla ben diversa situazione attuale, che vede non solo la conservazione della giurisdizione minorile nel suo complessivo assetto ma anche un ampliamento delle sue competenze, ampliamento significativo sia sotto il profilo quantitativo sia, soprattutto, sotto quello qualitativo.

Ci si riferisce, in particolare, alle competenze relative ai **minori stranieri non accompagnati** il cui flusso in Italia è sempre elevato ed è significativo anche nella nostra Regione: una regione di confine, meta di viaggio - forse è più corretto dire: terra di transito, quanto meno nelle ambizioni di molti di questi minori - per chi segue la così detta "*rotta balcanica*", ma luogo di passaggio anche per chi giunge nella nostra terra provenendo dal Mediterraneo lungo il cammino verso Paesi ritenuti più "interessanti", come ad esempio la Germania.

I **numeri dei flussi** della migrazione minorile nella nostra Regione sono importanti e la collocano al decimo posto tra le Regioni che ospitano il maggior numero di MSNA.

Un decimo posto che "vale" più di quanto possa apparire, sol che si consideri che il FVG, con una popolazione di poco più di un milione di abitanti (1.217.872), ospitava, al 30 novembre 2017, **623** MSNA: numero decisamente superiore a quello dei minori ospitati in Piemonte (462) e in Veneto (358) che pure, per abitanti e territorio, superano - e di molto - la nostra Regione (il Piemonte ha una popolazione di 4.392.526 abitanti su di un territorio che è ben più di tre volte quello del FVG; il Veneto, il cui territorio è più del doppio rispetto al FVG, ha una popolazione di 4.907.592) e di poco inferiore al numero dei minori ospitati in Toscana che, ove si voglia continuare con queste comparazioni, ha un territorio più che doppio rispetto a quello del FVG e una popolazione tre volte più numerosa (3.742.437 abitanti).

Secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (Divisone II), al 30 novembre 2017 (i dati al 31 dicembre non sono ancora stati elaborati e resi noti) risultano presenti in FVG 623 minori, di cui 612 maschi e 11 femmine: più o meno costante rispetto al 2016 (637 presenti, il dato però è al 31 dicembre, mentre appunto quello riferito è al 30 novembre), ma in sensibile aumento rispetto al 2015 quando, sempre al 31 dicembre, i presenti erano 463 di cui solo 5 le minori di sesso femminile.

Questi i dati forniti dal Ministero.

Ove si guardino invece i dati forniti dall'Assessorato alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della nostra Regione, essi sono molto più elevati e trovano invero riscontro in quelli che si desumono dal numero delle tutele già aperte del Distretto.

Stando ai dati dell'Assessorato, infatti, nel corso del 2016 i MSNA presi in carico dal SSC con apertura di cartella

sociale sono stati **1.671**, con un **incremento del 27,8%** rispetto all'anno precedente (1.308). Confermata invece la netta prevalenza di minori di sesso maschile (sul totale di 1.671 minori, solo 24 sono di sesso femminile). Non sono ancora disponibili i dati ufficiali relativi al 2017, ma c'è ragione di ritenere che i numeri non siano inferiori, anzi.

La maggior parte di questi minori ha 17 anni e proviene prevalentemente da Afghanistan e Pakistan (seguono Albania e Kosovo). A livello nazionale, invece, provengono in prevalenza da Gambia, Guinea, Egitto, Albania ed Eritrea (in quest'ordine).

Gli ambiti distrettuali più coinvolti nel flusso, nel 2016, sono stati quello di Gemona del Friuli (591), a seguire; Trieste (414), Udine (265), Cividale del Friuli (214) Pordenone (66) e Gorizia (59).

Il D.lgs. n. 142/2015, emanato in attuazione delle direttive UE 32 e 33 del 2013 recanti rispettivamente *"Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale"* e *"Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale"*, la legge 7 aprile 2017 n. 47 (c.d. "legge Zampa", dal nome della prima firmataria: l'onorevole Sandra Zampa, che ha implementato il quadro normativo delineato dal decreto citato) nonché il recentissimo decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220 (correttivo ed integrativo del menzionato n. 142/15 e che modifica tanto tale decreto quanto la legge n. 47/2017) attribuiscono al Tribunale per i Minorenni la competenza sulla "gestione" dei minori stranieri non accompagnati.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla prevista istituzione presso quel Tribunale dell'**Albo dei tutori volontari**, disciplinata dall'art.11 della legge n. 47/2017.

L'istituzione di tale Albo mira a rendere più rapida la nomina del tutore per i MSNA, facendo venir meno quei ritardi e quelle criticità (quali, ad esempio, la mancata specializzazione e preparazione dei tutori; il numero elevato di tutelati per ciascun tutore) che hanno portato la Commissione Europea ad aprire una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2171/2014), procedura non ancora chiusa perché la Commissione sta monitorando l'andamento della riforma (è appena il caso di ricordare che una eventuale condanna esporrebbe il nostro Paese al pagamento di sanzioni estremamente onerose).

Sempre al fine di accelerare la procedura di nomina del tutore (cui la riforma riconosce rilevanti competenze nell'interesse del minore), il recente correttivo attribuisce la competenza relativa alla nomina e gestione della tutela del MSNA - sino ad ora in capo al Giudice Tutelare presso il tribunale ordinario - proprio ai Tribunali per i Minorenni.

Il problema che l'istituzione dell'Albo dei tutori volontari mira a superare, quindi, è quello della concreta individuazione di persone capaci e disponibili ad assumere l'ufficio: cosa non facile, alla quale sino ad ora si è fatto fronte attraverso la disponibilità (generosità sarebbe il caso di dire, posto che si tratta di ufficio gratuito) di alcuni professionisti, in particolare degli avvocati.

Al fine di istituire l'Albo di cui si tratta, il Presidente del Tribunale per i Minorenni e l'Autorità Garante Diritti della Persona della Regione Friuli Venezia Giulia in data 1° agosto 2017 hanno sottoscritto un **Protocollo di intesa** per promuovere e facilitare, ciascuno nei propri ambiti di competenza, la nomina di tali tutori.

In data 14 dicembre 2017 il Garante Regionale dei Diritti della Persona ha trasmesso al Presidente del Tribunale per i Minorenni (tenuto alla istituzione e cura dell'Albo) i nominativi di ventitré volontari che hanno superato il primo corso di formazione (curato dal Garante, come per legge) e hanno, quindi, espresso la loro disponibilità ad assumere l'incarico di cui si tratta.

Il 21 dicembre 2017 l'Albo è stato ufficialmente istituito.

Ciò consentirà di poter disporre di un elenco di tutori dal quale attingere per le nomine con la celerità che necessita anche in relazione alle rilevanti incombenze che sono poste a loro carico dalla normativa sopra ricordata e di avere tutori adeguatamente formati nella specifica ottica della funzione che andranno a rivestire.

Si tratta solo di un primo inizio del lavoro. Il recente e più volte ricordato correttivo ha modificato infatti la norma che imponeva che ogni tutore potesse assumere non più di una tutela, salvo il caso di fratelli o sorelle. La norma attuale prevede invece che ogni tutore possa assumere tutele "*..nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni*": eccezione, questa, che però rischia di diventare la regola, quantomeno nella nostra Regione in cui le adesioni non sono state particolarmente numerose tanto più se confrontate con quelle delle altre Regioni (anche tenuto conto del numero dei residenti), pur potendosi confidare che una adeguata campagna di sensibilizzazione possa portare a risultati più lusinghieri e rappresentativi di una Regione che è ai primi posti della classifica tra quelle in cui è maggiormente diffuso il volontariato (studio ISTAT 2014).

Il citato decreto legislativo correttivo attribuisce inoltre al Tribunale per i Minorenni la **competenza ad emettere il decreto di attribuzione dell'età** ai MSNA.

La norma attributiva di tale competenza, invero, recepisce ciò a cui il Tribunale per i Minorenni di Trieste era già pervenuto in via di interpretazione della legge n. 47/2017, tanto da avere emesso in materia un decreto che, essendo stato uno dei primi, ha suscitato l'interesse anche della stampa nazionale ("*Il Sole 24 Ore*" ne ha dato notizia nell'edizione del 4 settembre 2017, con commento favorevole).

La legge n. 47/2017 ha poi attribuito al Tribunale per i Minorenni la competenza in tema di **rimpatrio assistito e volontario**, prevedendo che sia appunto il TM - all'esito di indagini familiari svolte secondo le modalità e dagli organismi indicati dalla legge medesima - ad emettere il provvedimento di rimpatrio. La competenza spettava prima al Comitato per i minori stranieri in forza di DPCM n. 535/1999 e, successivamente alla sua soppressione per effetto dell'art. 12 del decreto legge n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, c.d. legge sulla *spending review*), alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Alla data dell'ottobre 2017 è stata presentata una domanda di rimpatrio da parte di un minore proveniente dal Kosovo. Il Tribunale ha attivato la procedura prevista dalla citata legge, che prevede tra l'altro l'espletamento di indagini da parte dell'Ente convenzionato sulle condizioni di vita del minore nel Paese di origine.

E' stata infine **modificata anche la normativa sulle espulsioni** nei confronti di MSNA: ferma restando la competenza

in materia del Tribunale per i Minorenni, è previsto che esso provveda "tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni" e "a condizione che comunque il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore". Questo significa che il Tribunale deve operare un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza del Paese che giustificano la espulsione del minore e l'interesse del medesimo a non essere sottoposto al rischio di gravi danni. Le esigenze di garanzia del minore, quindi, prevalgono anche sulle ragioni di sicurezza interna.

Non sono pervenute, ad oggi, richieste di espulsione da parte del Questore.

Infine, si segnala la particolare attenzione che richiedono alcuni specifici casi di MSNA, come ad esempio i minori afghani che sovente giungono in Italia in età preadolescenziale (sono quindi ancora piuttosto piccoli) e le giovani provenienti dalla Nigeria, che spesso arrivano in Italia in stato di gravidanza, sicché necessitano di particolari attenzioni sia per il bambino che daranno alla luce sia per la loro condizione di giovani (a volte giovanissime) madri, non di rado vittime di tratta e la cui appartenenza culturale (con conseguente pressione sociale e religiosa, unitamente alla superstizione di cui sono ostaggio) rischia di rendere vano ogni sforzo profuso per strapparle alla attività alla quale sono tristemente destinate.

Si segnala, al riguardo, che al 31 luglio dell'anno scorso su 1304 MSNA di sesso femminile presenti in Italia ben 605 provengono dalla Nigeria (il dato si commenta da solo) e che alcune di loro si trovano anche nella nostra Regione: ma i dati reali paiono sul punto superiori a quelli ufficiali.

Lo scollamento tra dati ufficiali (quelli cioè comunicati dal Ministero) e dati reali si desume anche nel numero delle tutele di MSNA aperte presso gli Uffici del Giudice tutelare dei Tribunali del distretto, numeri che, già da un primo esame, sembrerebbero decisamente superiori: si tra cercando di capirne la ragione, forse rinvenibile nella diversa modalità di calcolo tra ingressi e presenze preesistenti.

E' importante evidenziare che l'impegno del Tribunale per i Minorenni (al quale la nuova Presidenza ha saputo imprimere autorevoli indirizzi organizzativi e lungimiranti scelte operative) è quello di creare per i minori che lo vogliano e ne abbiano le capacità condizioni d integrazione vera, tramite l'inserimento nel circuito della scuola del lavoro.

Molti di questi minori non vogliono tagliare i legami con i loro genitori, con i quali continuano quindi a mantenere un contatto (telefonico).

Per gli altri, per quelli davvero soli (perché non hanno più nessuno che si interessi di loro: non scordiamoci che spesso si tratta di minori che hanno perso i genitori ed i parenti nei conflitti bellici dai quali sono fuggiti) si apre invece la strada della adozione: strada tuttavia non sempre agevole, trattandosi spesso di minori in una fascia di età che si aggira tra i 15 ed i 17 anni e che dunque più difficilmente possono attirare l'attenzione di nuclei familiari potenzialmente adottanti.

CAPITOLO 5. Collegio Lavoro, Previdenza e Assistenza della Corte di Appello: novità e indirizzi interpretativi.

Può senz'altro affermarsi che il Collegio Lavoro, Previdenza e Assistenza della Corte di Appello costituisce una vera e propria punta di eccellenza della giurisdizione di questo Distretto.

Ciò non soltanto in considerazione della capacità di smaltimento degli affari che - come già evidenziato in precedenza - esso ha dimostrato nel corso degli ultimi anni (da quando cioè ne è stata potenziata la struttura e ridisegnati i criteri operativi), ma anche sotto il profilo della acutezza delle scelte interpretative che vengono adottate e della qualità delle motivazioni che sorreggono le correlate decisioni (e che hanno sin qui ricevuto un costante avallo da parte della giurisprudenza di legittimità).

In quest'ottica meritano di essere segnalate alcune questioni il cui portato socio-economico ha trovato puntualissima disamina da parte di quel Collegio:

1) E' stato risolto in senso favorevole ai ricorrenti il contenzioso riguardante l'applicabilità o meno delle "finestre" di uscita per coloro che - a'sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 503/1992 - abbiano diritto ad entrare in quiescenza anticipatamente essendo pacificamente invalidi in misura superiore all'80%, affrontando in particolare la tematica della portata della norma di cui all'art. 1 d.l. n. 78/2010 e della natura della prestazione in oggetto (se assimilabile ad un assegno di vecchiaia, di anzianità o altro). Sul punto, anche di recente si sono avute decisioni contrastanti ed il dibattito al riguardo registra tutt'ora plurimi contrasti;

2) il Collegio ha affrontato il tema relativo alla figura degli addetti alla c.d. "piccola pesca", verificando in particolare se a costoro, in presenza di contribuzioni versate anche in altre gestioni (lavoro dipendente, ecc.), l'assegno di pensione debba essere computato gestione per gestione o meno, atteso che le norme di riferimento non chiariscono adeguatamente un tanto (vedansi la legge n. 250/1958 - artt. 1, 9, 10, 11 e 12 - la legge n. 413/1984 per i lavoratori marittimi e l'art. 16 della legge n. 233/1990) e la decisione si è indirizzata nel solco già tracciato da Cass. n. 23787/2015, che aveva avallato proprio l'indirizzo assunto al riguardo da questa Corte già nel 2010. La Cassazione, cioè, ha confermato che la disciplina degli addetti alla piccola pesca è speciale, sia perché li esonera dalla disciplina del minimale settimanale (valendo per loro un diverso regime basato su un salario convenzionale) sia perché li fa rientrare in una apposita Gestione autonoma (che si aggiunge alle quattro Gestioni tradizionali: lavoratori dipendenti, coltivatori diretti mezzadri e coloni, artigiani e commercianti).

3) la Corte ha reiteratamente affrontato la tematica dell'onere di contribuzione nella gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 in riferimento all'art. 18 d.l. n. 98/2011) per coloro che, pure se lavoratori dipendenti, svolgono attività professionale saltuaria al di fuori del rapporto di lavoro subordinato, accogliendo le tesi dell'ente previdenziale I.N.P.S. - e dunque privilegiando la necessità di estendere la copertura assicurativa e ritenendo irrilevante il pagamento del contributo integrativo - sulla base di una interpretazione che proprio di recente è stata condivisa dalla Corte Suprema (Cass. 18 dicembre 2017 n. 30344);

4) con riguardo poi alle controversie insorte nel sempre magmatico comparto della scuola, si segnala che:

- innanzitutto è proseguito (e, almeno per ora, si è progressivamente esaurito) il filone delle cause riguardanti l'abuso del contratto di lavoro a termine (cioè delle supplenze): la Corte ha confermato - anche sulla scorta di una serie di recenti pronunce della Cassazione - l'impossibilità della conversione dei rapporti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, ed ha invece riconosciuto la sussistenza (almeno in linea teorica) del diritto dei lavoratori al risarcimento del c.d. "danno comunitario" (fondato cioè sulla disciplina europea della materia), escludendo però coloro che hanno già ottenuto la stabilizzazione, anche per effetto della legge c.d. "della Buona Scuola" (ritenendo che per questi lavoratori l'illecito sia stato ormai sanato) e coloro che hanno occupato posti di "organico di fatto", per i quali è stata invece esclusa la sussistenza stessa dell'abuso (salvo che il ripetersi delle assunzioni a termine non sia dipeso da uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, fattispecie peraltro riscontrata solo in un numero ridottissimo di casi);

- è stato affrontato il tema della pretesa di accedere alle Graduatorie ad esaurimento avanzata da coloro che hanno conseguito il diploma magistrale (da essi fatto valere come titolo abilitante all'insegnamento) entro l'anno scolastico 2001/2002: la domanda è stata respinta sulla base della considerazione che le suddette Graduatorie non consentono, per loro natura, nuovi inserimenti dopo il biennio 2007/2008 (se non nei casi espressamente previsti da una norma di legge, fra i quali non rientra quello di cui si discute in tali controversie) e che quindi non sussiste il diritto soggettivo rivendicato dai ricorrenti. L'infondatezza della pretesa

all'inserimento in graduatoria è stata ribadita del resto, seppure in un'ottica tipicamente amministrativistica, anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in una recentissima pronuncia;

- vi sono infine varie cause promosse da docenti che - avendo conseguito, in anni recenti, l'abilitazione all'insegnamento per mezzo dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) - hanno chiesto di essere inseriti in graduatoria sulla base di un'interpretazione analogica (o meglio, costituzionalmente orientata) di una norma riguardante gli ex iscritti alle sopresse Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS): la Corte ha respinto la domanda, ritenendo che la sostanziale diversità delle due situazioni renda impossibile tale estensione.

La Corte ha poi dovuto affrontare il tema del rapporto fra accertamenti fiscali e previdenziali, essendo state proposte varie opposizioni contro gli avvisi di addebito con cui l'INPS ha preteso il pagamento di contributi previdenziali omessi in relazione al maggiore imponibile fiscale accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il Collegio ha ritenuto, sulla base della normativa vigente, che l'accertamento fiscale sia vincolante se, e nella misura in cui, esso sia divenuto definitivo - anche a seguito di impugnazione avanti alla competente Commissione Tributaria - pure nei confronti dell'INPS (oltre che per il contribuente) e, correlativamente, che qualora il procedimento tributario si concluda senza un accordo fra le parti ovvero senza una decisione definitiva, l'INPS ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.

Nel campo dell'assistenza, si deve rilevare che sono pendenti varie controversie finalizzate ad ottenere

l'indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 in relazione a gravi patologie, fra cui in particolare i disturbi dello spettro autistico (Autistic Spectrum Disorders, in sigla ASD), che si affermano essere causalmente ricollegabili alle vaccinazioni.

Nei casi finora decisi la Corte d'Appello ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova del preteso nesso di causalità, osservando - anche sulla base degli approfonditi accertamenti peritali svolti nel corso dell'istruttoria - che manca una "legge di copertura" scientifica (universale o statistica) idonea a confermare il collegamento causale fra vaccinazioni ed autismo e che mancavano altresì, nello specifico, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare un siffatto collegamento nei casi concreti oggetto di controversia.

Nel settore del lavoro privato la Corte ha preso in esame il tema della definizione del tempo di lavoro.

In particolare, si è ritenuto che rientra nell'orario di lavoro - e che debba dunque essere retribuito - il tempo di spostamento impiegato dai lavoratori per recarsi quotidianamente dal luogo di custodia del veicolo aziendale al domicilio del primo cliente e per far ritorno, al termine dell'ultimo intervento giornaliero, al luogo di ricovero del mezzo.

Di conseguenza, è stata affermata la nullità parziale di quegli accordi collettivi che escludevano il diritto alla retribuzione, in quanto ciò comportava una deroga in peius alla normativa interna (D.lgs. n. 66/2003) e comunitaria (direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-266/14, sentenza del 10 settembre 2015,

Federacion de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras contro Tyco Integrated Security).

Merita di essere ricordata altresì, stante la peculiare valenza familiare e sociale del tema ad essa sotteso, la ordinanza del 9.2.2017 (pubblicata in G.U. 21.6.2017 n. 25) con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo n. 151/2001 con riguardo agli articoli 3, primo e secondo comma, 31, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui le suddette norme -in base all'interpretazione datane nel giudizio di primo grado - vietano in sostanza l'erogazione dell'indennità di maternità al padre adottivo, libero professionista (nel caso di specie: avvocato) anche nel caso in cui la madre abbia rinunciato a detta prestazione.

Particolarissima rilevanza, anche al di là dello specifico ambito giuslavoristico, va riconosciuta infine al tema della liquidazione del danno permanente alla persona sotto forma di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 2057 cod.civ.

Nel caso esaminato dal Collegio l'appellante agiva in giudizio in persona del suo tutore per il risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante e danno emergente, anche futuro) e non patrimoniale subiti a seguito di un grave infortunio incorso sul luogo di lavoro.

Trattandosi di un danno permanente alla persona, il Collegio ha ritenuto opportuno applicare l'art. 2057 cod.civ., alla luce del quale il giudice (anche d'ufficio) - tenuto conto della natura del danno e delle condizioni delle parti - può liquidare il danno permanente alla persona sotto forma di rendita vitalizia, provvedendo altresì alle opportune garanzie per l'adempimento di tale obbligazione.

Ai fini di un'effettiva riparazione del danno emergente futuro, la sentenza ha fatto ricorso all'istituto della rendita vitalizia per la liquidazione del danno da spese per l'assistenza generica e specializzata futura del danneggiato, volta a sopperire alle sue esigenze quotidiane, per tutto l'arco della vita.

La scelta del Collegio Lavoro di liquidare il danno da spese di assistenza futura sotto forma di rendita vitalizia è stata assunta alla luce delle criticità insite nell'opposta soluzione della liquidazione in linea capitale, sia sul versante della riparazione del danno sia su quello dell'amministrazione del patrimonio (che, proprio in considerazione del suo elevato importo, è facilmente esposto al pericolo di una gestione non adeguata e corretta).

Il carattere periodico della rendita vitalizia ha spinto cioè il Collegio a ritenere preferibile la soluzione delineata dall'art. 2057 c.c., in quanto concretamente più idonea a soddisfare alle reali e continuative necessità del danneggiato.

CAPITOLO 6. Il punto sulle esecuzioni civili.

Appare oramai evidente agli occhi di tutti l'estrema attenzione riposta dal legislatore nei confronti del **processo esecutivo**. A partire dall'anno 2005, infatti, si sono susseguite numerosissime modifiche e riforme innovative volte a implementare lo snellimento del processo esecutivo ed a ridurre i tempi di definizione, con il fine specifico della massima soddisfazione delle pretese dei creditori ovvero, qualora ciò non sia concretamente ed oggettivamente attuabile, disattenderne rapidamente le richieste ove ci si trovi di fronte ad una procedura esecutiva rivelatasi, di fatto, infruttuosa a causa dell'insorgere di problematiche di diversa e svariata natura ovvero della mancata appetibilità dei beni pignorati (art. 164-bis disp.att. c.p.c.).

In un incontro di studio organizzato dal CSM è stato detto: *"più udienze di esecuzioni anche a discapito delle udienze civili di cognizione ordinaria"*.

Le esecuzioni, dunque, sono oggi collocate addirittura in posizione prioritaria rispetto alle controversie di cognizione ordinaria, essendo oramai chiara la convinzione che una sentenza non serve a nulla se la pretesa creditoria in essa contenuta non ottiene la giusta e doverosa soddisfazione coattiva in tempi brevi.

Concentrando l'attenzione sulle **esecuzioni immobiliari**, che costituiscono lo strumento più importante per la soddisfazione del credito, i dati pervenuti dai Tribunali del Distretto sono oltremodo confortanti: il ricavato dalle vendite è ampiamente aumentato rispetto all'anno precedente, considerato, ovviamente, anche il valore dei cespiti pignorati (come è avvenuto presso il **Tribunale di Gorizia**, laddove quest'anno si è registrato un numero superiore di vendite

rispetto al 2016, ancorché aventi ad oggetto immobili di minor valore economico).

Il Presidente di quel Tribunale ha segnalato, in particolare, che nel periodo in esame su **448** lotti messi in vendita ne sono stati venduti **240** (53,57%), dato questo da cui si ricava che per la vendita di un cespite occorrono due esperimenti e non i 4/5 che in genere vengono riportati dalla stampa o da altri organi. Dalla vendita dei 240 lotti è stata realizzata **nel 2017** la complessiva somma di €. **17.562.327** a fronte di una stima globale di €. **28.881.436,00**, con uno scostamento, quindi, del **39,19%** inferiore a quello generalmente riportato del **50%**.

La somma complessiva del venduto di quest'anno è appunto inferiore a quella dell'anno precedente, nel quale erano stati realizzati €. **18.627.969,00**, ribadendosi peraltro che ciò è dipeso dal valore dei cespiti venduti (maggiore lo scorso anno) e non dal loro numero (che allora era stato di **205**).

Rispetto al **Tribunale di Trieste**, non essendo stati immediatamente acquisiti dati aggiornati per il 2017, può comunque farsi riferimento al valore dell'anno **2016**, pari ad €. 8.859.087,00.

Presso il **Tribunale di Pordenone**, invece, nel **2016** il ricavato dalle vendite era stato pari ad €. 14.039.182,18, mentre nell'anno **2017** esso ha toccato la quota di €. **18.742.129,69**.

Quanto poi al **Tribunale di Udine**, risulta che nel **2016** il ricavato dalle vendite era stato pari ad €. 22.318.766,00, mentre nell'anno **2017** esso ha raggiunto il lusinghiero livello di €. **38.838.104,44**. Presso il suddetto Tribunale l'intento

perseguito dal legislatore è stato raggiunto non solo grazie all'abnegazione del personale di Cancelleria, alla competenza dei giudici dell'esecuzione e di tutti i professionisti che interagiscono con essi, ma anche in ragione della significativa fiducia da parte della "clientela" nei confronti delle aste immobiliari.

A queste confortanti indicazioni di carattere statistico si contrappongono però talune *criticità*, una in particolare, che non ci si può esimere dall'affrontare poiché destinata a stravolgere (se non addirittura a distruggere) il "sistema esecuzioni immobiliari" ove ad essa non si ponga idonea e immediata soluzione.

Si tratta di quella riguardante la **pubblicità** delle vendite immobiliari, obbligatoria per legge su siti web.

Poiché i Tribunali non dispongono né di siti web idonei, né di personale da distrarre da altri compiti onde occuparsi di tali siti, tutti i Tribunali del distretto (ad eccezione del Tribunale di Udine, che però è comunque destinato a confrontarsi, nel prossimo futuro, con questa criticità) si sono avvalsi - alla pari di quasi tutti i Tribunali d'Italia - di operatori esterni specializzati nel settore della pubblicità delle vendite immobiliari. Nel distretto della Corte di Appello di Trieste i Tribunali di Pordenone, Gorizia e Trieste hanno scelto, previa opportuna valutazione, un unico soggetto cui affidare la pubblicità delle vendite immobiliari (soggetto che è diverso per ogni singolo Tribunale).

Con questo operatore esterno hanno da tempo stipulato protocolli di intesa di ampio contenuto, compresa la destinazione agli uffici giudiziari di dipendenti che affiancano il personale di Cancelleria, alleviandone il lavoro con l'assunzione del compito di costituire il punto di

informazione per le persone che quotidianamente affollano gli Uffici Giudiziari con la richiesta di chiarimenti sullo stato delle esecuzioni immobiliari e sulle aste. In questa maniera si è anche tentato di sopperire, almeno parzialmente, alla cronica carenza di organico degli Uffici Giudiziari stessi.

Questi protocolli, sempre rinnovati alla loro scadenza per i risultati obiettivamente positivi raggiunti, rischiano adesso di entrare in un binario morto a seguito di una recente presa di posizione della giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte 13.5.2016 n. 659; TAR Milano, 15.10.2015 n. 2170), la quale - anziché ricondurre questi rapporti allo svolgimento delle facoltà e dei compiti giurisdizionali propri dei singoli Presidenti dei Tribunali - li ha qualificati come contratti aventi ad oggetto servizi pubblici: come tali, dunque, essi necessiterebbero di apposita gara per poter essere aggiudicati ad un operatore del settore esterno.

Un siffatto indirizzo comporterebbe effetti pesantissimi sul piano funzionale.

E' infatti opportuno evidenziare che l'unico Tribunale che finora ha deciso di indire una gara (quello di Milano, a quanto consta) è stato poi convenuto in giudizio davanti al TAR da parte di un soggetto non risultato vincitore della gara. Non è difficile prevedere, dunque, che analoghi ricorsi possano accompagnare l'esito di ogni gara.

Quid iuris?

Risulta pertanto del tutto necessaria una qualificata decisione ed un tempestivo intervento da parte del Ministero. Innanzitutto, per chiarire se sia davvero necessario bandire una gara per concedere a terzi questo od altri servizi: infatti, è imminente l'entrata in vigore anche della normativa sulle vendite immobiliari telematiche e sulla obbligatorietà

di questa modalità di vendita, che necessariamente deve essere delegata, a pagamento, a soggetti terzi in possesso degli idonei requisiti (ve ne sono molti, sin troppi, e ciò in realtà complica la situazione).

Ove fosse decisa l'obbligatorietà della gara, è auspicabile che il Ministero se ne occupi direttamente o, quantomeno, che predisponga un bando di gara unico per tutti i Tribunali, dando precise indicazioni sulle modalità e criteri di scelta del soggetto vincitore, sollevando i Presidenti dei singoli Tribunali da tale compito, davvero oneroso sotto ogni profilo.

Inoltre, nelle more, si auspica che i singoli Tribunali siano autorizzati a continuare ad avvalersi, come nel passato, di quei soggetti con cui hanno già stipulato dei protocolli, sì da scongiurare la paralisi del "sistema esecuzioni".

Nel Distretto, il Tribunale di Udine è l'unico a non avvalersi di un operatore terzo nel settore della pubblicità delle vendite immobiliari, in quanto utilizza ai fini pubblicitari il sito web già in uso all'Istituto Vendite Giudiziarie (soggetto istituzionalmente delegato alla custodia dei beni oggetto di pignoramento ai sensi degli artt. 534, 559 c.p.c. e 159 disp.att. c.p.c.), che si è offerto di destinare - a titolo gratuito - il proprio sito web anche per le esigenze pubblicitarie delle vendite immobiliari.

Pur in quest'ottica, del resto, la qui segnalata criticità è destinata ad incidere comunque anche su quel Tribunale, essendo esso altresì l'unico che non si avvale ancora dell'opportunità delle "vendite delegate", essendosi ritenuto cioè di delegare ai notai la sola predisposizione del decreto di trasferimento degli immobili.

Nel contempo però, in ragione dell'importante numero di esecuzioni pendenti - 1700 circa, in relazione alle quali il numero delle sopravvenienze è pari a quelle esaurite (500 circa) - e del fatto che si è verificato un implemento di dimensioni geometriche delle proposte di acquisto degli immobili pignorati (le sopracitate cifre del ricavato dalle vendite nell'anno 2017 ne costituiscono obiettivo riscontro), è stato avviato l'iter per delegare ai professionisti (avvocati, commercialisti e notai) tutte le operazioni di vendita: la formazione dei futuri operatori è stata completata e questa opzione operativa è dunque pronta per avere pieno e concreto svolgimento operativo.

Per ottimizzare le vendite è stata anche predisposta la delega della pubblicità ad un operatore terzo, ma la "criticità" di cui si sta discutendo ha bloccato l'avvio delle vendite delegate. E' vero che, nell'immediato, si potrebbe procedere senza delegare a terzi la pubblicità delle vendite immobiliari ma, come innanzi accennato, questo problema si riproporrebbe in un futuro oramai prossimo, allorché appunto diverranno obbligatorie le vendite immobiliari telematiche.

Questa "criticità" è obiettivamente molto importante e necessita davvero di un intervento legislativo, oltretutto di un intervento da parte del Ministero per essere risolta a beneficio di tutti i Tribunali d'Italia.

Una speranza era riposta nella recente legge di stabilità 2018: però, l'art. 1 comma 1101 di questa legge non ha che ribadito l'obbligo della pubblicità delle vendite immobiliari, da assicurare mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso siti web, come previsto dalla legislazione vigente. Nulla di più concreto, però, è stato previsto, in quanto è stato semplicemente disposto che: *"..con decreto del Ministero della Giustizia, da adottare*

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma".

E' stata prospettata una unica soluzione alternativa alla "gara" per permettere ai Tribunali di avvalersi dell'ausilio di operatori terzi per il servizio di pubblicità delle vendite immobiliari senza incorrere nel rischio di ricorsi amministrativi.

Si tratterebbe, in sostanza, di una rotazione degli incarichi a tutti quei soggetti che si occupano di pubblicità delle vendite immobiliari e che ne presentino domanda.

Appare peraltro evidente la irragionevolezza di una siffatta soluzione. Infatti, le procedure esecutive sarebbero gravate da pesanti oneri economici senza ottenere in cambio alcun risultato positivo, incorrendo invece in almeno due aspetti negativi rilevanti.

Per un verso, infatti, la "clientela" sarebbe disorientata, non avendo più a disposizione un sito web unico da consultare per decidere sugli acquisti, trovandosi invece di fronte ad un dedalo di siti diversi da consultare, con la inevitabile conseguenza di una maggior lentezza nelle decisioni, oltre ad una evidente maggiore difficoltà nell'operare le proprie scelte.

Per altro verso, i giudici dell'esecuzione non avrebbero alcun sindacato sulle offerte proposte da questi operatori terzi, essendo costretti ad accettarle anche se disomogenee tra loro proprio per non incorrere in quelle scelte che potrebbero essere assunte solo con il bando di una gara.

Con la conseguenza - questa sì ai limiti del corretto esercizio delle proprie funzioni di salvaguardia sia degli interessi del creditore che di quelli del debitore - di addossare ad una procedura esecutiva oneri economici maggiori rispetto ad un'altra procedura sol perché, nella rotazione degli incarichi, la pubblicità delle vendite è stata affidata ad un soggetto anziché ad un altro.

Tutto questo senza nemmeno considerare l'aggravio di lavoro a carico degli uffici giudiziari sia per attuare una corretta rotazione degli incarichi, sia perché privati dell'affiancamento di quel personale esterno che ad oggi gli operatori - con i quali hanno invece stipulato i protocolli di intesa - mettono a loro disposizione.

CAPITOLO 7. La situazione carceraria, la esecuzione penale esterna e le misure alternative.

Il Distretto sul quale operano il Tribunale di Sorveglianza di Trieste e gli Uffici di Sorveglianza di Trieste e di Udine è sede di **cinque** Istituti Penitenziari: le **Case Circondariali** di Trieste, Udine, Tolmezzo, Pordenone e Gorizia.

Gli interventi normativi degli anni 2013/2015, successivi alla sentenza CEDU Torreggiani c./Italia, avevano avviato un **graduale processo di decrescita della popolazione carceraria** che, tuttavia, si è progressivamente **rallentato ed attualmente** il numero dei ristretti, a livello complessivo, è in lento ma costante aumento. Nel Distretto, invero, ben quattro istituti di pena sui cinque presenti ospitano attualmente un numero di detenuti superiore alla capienza regolamentare.

A fronte di tale situazione, il legislatore ha introdotto, con la legge-delega n. 103 del 23 giugno 2017, principi e criteri direttivi volti a favorire un più ampio accesso alle misure alternative alla detenzione e alla velocizzazione delle tempistiche per le procedure di sorveglianza, allo scopo di accrescere il numero di condannati ammessi all'esecuzione penale esterna al carcere, così attuando il principio rieducativo sancito dall'art. 27 della Costituzione e contribuendo, al contempo, a fronteggiare il patologico fenomeno del sovraffollamento carcerario.

Una Commissione legislativa istituita presso il Ministero della giustizia, di cui fa parte anche un magistrato di sorveglianza del nostro Distretto, ha depositato, nel mese di dicembre dell'anno appena trascorso, un'articolata **proposta di riforma della legge di ordinamento penitenziario** in attuazione della delega. Tale proposta è stata in larga parte recepita in

uno **schema di decreto legislativo** attualmente all'esame delle Camere per il prescritto parere e, qualora l'*iter* si completi nei tempi tecnici previsti, le nuove disposizioni potranno contribuire a migliorare la situazione carceraria sia sotto l'aspetto delle eccessive presenze che sotto quello delle condizioni detentive.

L'attuazione dei criteri di delega, in particolare sotto il profilo dei più ampi limiti di pena che consentono la sospensione dell'ordine di carcerazione, creando più favorevoli condizioni di accesso alle misure alternative, potranno infatti, in un contesto strutturale e senza il ricorso a strumenti clemenziali o *extra ordinem*, assicurare il necessario equilibrio del sistema, evitando il rischio del riaffacciarsi di quelle criticità che, in un passato non lontano, hanno visto l'Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel Distretto le condizioni di vita intramuraria, nel complesso, sono comunque adeguate: gli II.PP. di Trieste, Udine e Pordenone hanno, in particolare, adottato un modello di "*sorveglianza dinamica*" che consente ai detenuti una maggiore libertà di movimento e la permanenza fuori dalla camera di detenzione per almeno otto ore giornaliere.

Non si sono verificate evasioni, mentre vi è stato un gesto anticonservativo con esito letale presso la Casa circondariale di Pordenone. Con riguardo a tale sede detentiva, i disagi maggiori continuano a derivare dalla vetustà dell'edificio, inadeguato alle contingenti esigenze della popolazione carceraria. La recente conclusione dell'*iter* burocratico relativo alla costruzione del nuovo istituto penitenziario a San Vito al Tagliamento consentirà di avviare i lavori nel corso del corrente anno.

Nel riferire della situazione carceraria, si rileva che gli strumenti di tutela a favore dei detenuti (il **reclamo giurisdizionale** ex art. 35 *bis* Ordinamento Penitenziario, introdotto con d.l. n. 146/2013 convertito in legge n. 10/2014, e il **ricorso risarcitorio** di cui all'art. 35 *ter* O.P., introdotto con d.l. n. 92/2014, convertito in legge n. 117/2014) vengono ampiamente aditi dai ristretti ed hanno impegnato, nella gran parte, i magistrati di sorveglianza dell'Ufficio di Udine ed il Tribunale di sorveglianza distrettuale, in sede di impugnazione dei provvedimenti monocratici.

I casi di accoglimento dei ricorsi avanzati dai detenuti interessati o, viceversa, dall'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione Penitenziaria avverso ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Trieste sono risultati isolati.

Può rilevarsi che il controllo di legalità, effettuato sulla base di tali strumenti normativi con riferimento al rispetto dei parametri di matrice europea iscritti nell'art. 3 CEDU è risultato efficace, conformandosi ai criteri di accertamento della violazione convenzionale elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo e della Cassazione sotto il profilo sia della insufficienza degli spazi detentivi sia sotto quello delle condizioni materiali di detenzione, consentendo di pervenire all'accertamento di situazioni contrarie ai parametri europei in molteplici casi sottoposti all'esame dei giudici e ponendo, quindi, l'Amministrazione Penitenziaria in grado di adottare i necessari adempimenti per porre rimedio alle violazioni accertate.

Sotto il delicato profilo della tutela della salute in ambito penitenziario si registra un graduale ma costante miglioramento e consolidamento del livello delle prestazioni erogate e della organizzazione operativa, nel cui ambito è

apparso decisivo il rapporto di collaborazione tra Magistratura di sorveglianza, Amministrazione penitenziaria e Sanità regionale, che trova massima espressione nell'**Osservatorio regionale permanente per la sanità penitenziaria**, insediatosi nel 2015, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente regionale, dell'Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia minorile e della Magistratura di sorveglianza.

Nell'ambito delle iniziative adottate più di recente e che coinvolgono la magistratura di sorveglianza, rileva la costituzione del **"sottogruppo sulle procedure e sull'assistenza sanitaria in caso di fruizione di misure alternative"** e la costituzione di un **"gruppo tecnico-scientifico per la prevenzione del suicidio e dei gesti autolesionistici in carcere"** con il compito di elaborare, sulla base delle linee guida esistenti e tenuto conto delle indicazioni degli organismi europei e dell'OMS, un programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili e l'attività del **Tavolo tecnico** finalizzato alla realizzazione degli obiettivi del **Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia, Regione FVG e Tribunale di Sorveglianza di Trieste** siglato il 29 maggio 2014, in materia di misure volte al recupero ed al reinserimento di detenuti.

Dev'essere ulteriormente sviluppato infine il **Protocollo interistituzionale tra la Regione FVG e gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Trieste** a favore di soggetti che presentano segni di sofferenza psichica, siglato il 21 ottobre 2015 dal Direttore Centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma FVG, dal Presidente della Corte d'Appello di Trieste, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste e dai

Presidenti dei Tribunali di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia sono attive strutture sanitarie per l'accoglienza di persone sottoposte alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in OPG (**REMS**) presso il Centro Diurno di Duino Aurisina (2 posti letto); nonchè a Maniago ed a Udine, entrambe allo stato operative per 2 soli posti letto rispetto ai 4 previsti.

Nel settore **dell'esecuzione penale esterna** il territorio del Distretto è stato interessato dalla ridefinizione della competenza territoriale degli Uffici EPE su base provinciale, come da DM 23.2.2017, il quale, superato il vincolo di sede collegato al circondario degli Uffici di Sorveglianza, prevede oggi una nuova articolazione dell'Ufficio Distrettuale di Trieste, comprendente le province di Trieste e Gorizia; ed altro Ufficio locale comprendente Udine e Pordenone. Inoltre, l'Ufficio interdistrettuale di Venezia, oltre che comprendere le province di Belluno, Treviso, Rovigo, Padova e Venezia, assomma il circondario di Portogruaro (11 Comuni), rientrante nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Udine e, di conseguenza, in quello del Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

L'UEPE di Trieste ha così visto accresciuto il proprio carico di lavoro, mentre permane una carenza di personale di servizio Sociale pari al 50% e di personale amministrativo ed ausiliario; inoltre, alla mancanza di dirigente l'Amministrazione sta supplendo con incarichi temporanei a direttori di istituti penitenziari.

Presso l'UEPE di Udine risultano attualmente operativi 6 assistenti sociali, di cui due *part-time* e una in procinto di essere pensionata, mentre un assistente non è operativo per

ragioni di salute, l'Ufficio è privo di direttore titolare e i 4 esperti assunti per alcuni mesi hanno appena terminato il loro incarico. Per quanto riguarda l'UEPE di Udine, l'ormai vastissimo territorio di competenza comprende le province di Udine, Pordenone e Gorizia (quest'ultima passata alla competenza dell'UEPE di Trieste) oltre al circondario dell'ex sezione distaccata di Portogruaro (comprendente 11 Comuni) e dovrebbe a breve essere ulteriormente esteso al territorio di Sappada, in precedenza rientrante nel distretto del Veneto.

L'inadeguatezza delle risorse ha comportato la ridefinizione delle priorità operative, individuate negli interventi per soggetti in misura alternativa e, quindi, indagini socio-familiari per eventuali misure alternative, indagini e programmi per le richieste di messa alla prova, incarichi per soggetti in m.a.p., consulenza agli istituti per il trattamento penitenziario, interventi per libertà vigilate, licenza esperimento, lavori di pubblica utilità.

Ciononostante, come già in passato, la carenza di personale presso gli Uffici EPE del Distretto ha portato notevoli disagi nella programmazione dell'attività giurisdizionale della magistratura di sorveglianza - precipuamente in relazione ai tempi di trattazione degli affari - dovendosi adattare i ruoli d'udienza alle esigenze dei competenti uffici, il cui ausilio di consulenza e di indagine (concernente sia condannati detenuti che liberi) risulta indispensabile per le determinazioni di tale magistratura specializzata, investita da sempre crescenti flussi di procedimenti.

Le numerose modifiche legislative introdotte negli ultimi anni al fine di favorire l'esecuzione della pena sul territorio e quelle in corso di approvazione potranno, dunque, avere un concreto effetto solo attraverso un adeguato

incremento del personale degli UEPE ai fini delle attività di verifica e di supporto istruttorio a quelle giurisdizionali e di monitoraggio delle misure di comunità concesse, anche al fine di evitare ripercussioni negative delle stesse sotto il profilo del rischio di recidiva e della sicurezza dei cittadini.

Un segnale incoraggiante, sotto questo aspetto, viene dalla notizia dello stanziamento, nella legge di stabilità 2018, di risorse sufficienti per l'assunzione di quasi 300 assistenti sociali da destinare agli Uffici di esecuzione penale esterna e ci si augura che un'analoga attenzione sia posta alle vacanze che affliggono gli organici dell'area giuridico-pedagogica e degli Uffici di sorveglianza, già oggi inadeguati a fronteggiare l'aumentato carico di lavoro.

Con riferimento all'attività giurisdizionale della magistratura di sorveglianza, nel periodo 1.7.2016/30.6.2017 si è registrato un **ulteriore incremento delle sopravvenienze del Tribunale di sorveglianza**, soprattutto in conseguenza dell'intensa produzione normativa volta alla deflazione del sovraffollamento penitenziario e alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

A fronte di tali aumentate sopravvenienze il Tribunale di Sorveglianza ha comunque mantenuto un **trend positivo della produttività** che, pur non consentendo di evitare l'aumento delle pendenze finali, è risultato comunque percentualmente superiore all'incremento del carico.

Tribunale di Sorveglianza:

anno	Pendenti iniziali	sopravvenuti	pendenti finali
1.7.2014/30.6.2015	1545	2655	1360

1.7.2015/30.6.2016	1360	2946	1370
1.7.2016/30.6.2017	1370	3249	1575

Decisamente positivo il *trend* degli **Uffici di sorveglianza**, presso i quali risulta ulteriormente ridotto il carico finale, nonostante l'elevato carico di lavoro.

Ufficio di Sorveglianza di Trieste:

anno	pendenti iniziali	sopravvenuti	pendenti finali
1.7.2014/30.6.2015	495	3083	474
1.7.2015/30.6.2016	474	3041	407
1.7.2016/30.6.2017	407	3364	406

Ufficio di Sorveglianza di Udine:

anno	Pendenti iniziali	sopravvenuti	pendenze finali
1.7.2014/30.6.2015	1459	6384	1342
1.7.2015/30.6.2016	1342	6867	1207
1.7.2016/30.6.2017	1207	6612	1093

Anche la tempistica di definizione dei procedimenti è stata mantenuta entro termini ragionevoli, con la rigorosa osservanza dei termini processuali.

Sotto l'aspetto operativo, la prioritaria finalità cui è deputata la magistratura di sorveglianza di assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena e, dunque, di fare applicazione di **misure alternative** alla detenzione ha dovuto confrontarsi non solo con le aumentate difficoltà operative in cui versano gli UEPE del Distretto, ma anche con la generale condizione di crisi economico-sociale, che inevitabilmente si riflette sul mercato del lavoro, sulle politiche dell'occupazione e, al tempo stesso, sugli investimenti finalizzati ad attivare dinamiche di rete (istituzionali e non) volte al recupero, al reinserimento, all'inclusione sociale.

Tali concorrenti fattori hanno indotto - in mancanza di una progettualità che consenta di dare contenuto alla misura alternativa per eccellenza (l'affidamento in prova al servizio sociale) - una più frequente concessione della **detenzione domiciliare** (n. 283), con il 37% delle domande accolte (in linea con il dato nazionale), e dell'**esecuzione della pena presso il domicilio** (n. 81), laddove meno frequente è stata l'applicazione dell'**affidamento in prova al servizio sociale** (n. 143, di cui n. 21 di tipo terapeutico), con una percentuale del 17% dei casi di accoglimento (inferiore al dato medio nazionale).

Tanto in breve premesso, si forniscono sintetici dati statistici relativi alle "misure alternative alla detenzione":

Tribunale di Sorveglianza - istanze misure e decisioni

Misura	pend.iniziali	sopravvenuti	accolti	rigettati	pend.finali
aff.in prova	375	841	143	423	484
aff.terapeutico	42	110	21	19	48
det.dom.	365	867	283	140	468

Semilibertà	177	377	20	66	209
-------------	-----	-----	----	----	-----

Ed inoltre, quanto all'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199/2010:

esec.domicilio	pend.iniziali	sopravvenuti	accolti	rigettati	pend.finali
US Udine	12	195	56	65	25
US Trieste	15	81	25	30	9

Revoche misure

Misura	
aff.in prova	6
aff.terapeutico	6
det.dom.	26
Semilibertà	2

esec.domicilio	
US Udine	11
US Trieste	4

misure in esecuzione

	aff. prova	aff. terap.	det.dom.	semilibertà	L.199/10	sanz. sost.	arr.dom.
US Udine (11.9.2017)	185	36	129	9	33	92	18
US Trieste (8.9. 2017)	43	11	40	5	12	31	6

Tabelle statistiche

FONTI:

Ministero della Giustizia

Direzione Generale di Analisi Statistica ed Organizzativa - Roma

- Basi dati DGSTAO (cubi - modelli trimestrali);
- DWGC (Datawarehouse della Giustizia civile);
- Registri SICID e SICP in uso negli Uffici del Distretto.

ELABORAZIONE:

Ufficio Statistico della Corte d'Appello di Trieste - Dottor Gelindo Bergagna

Trieste, 22 gennaio 2018

INDICE DELLE TAVOLE

PIANTA ORGANICA

Tav. 1	ORGANICO MAGISTRATI - UFFICI GIUDICANTI (copertura al 31.12.2017)
Tav. 2	ORGANICO MAGISTRATI - UFFICI REQUIRENTI (copertura al 31.12.2017)
Tav. 3	ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO PER AREA - UFFICI GIUDICANTI (copertura al 31.12.2017)
Tav. 4	ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO PER AREA - UFFICI REQUIRENTI (copertura al 31.12.2017)

TAVOLE CIVILI

Tav. 5	Movimento Affari Contenziosi Civili (01.07.16 - 30.06.17) - Tribunali e Corte d'Appello
Tav. 6	Movimento Affari Contenziosi Civili (01.07.16 - 30.06.17) - Uffici del Giudice di Pace ed Appello Giudice di Pace
Tav. 7	Movimento Lavoro e Previdenza (01.07.16 - 30.06.17) - Tribunali e Corte d'Appello
Tav. 8	Movimento Volontaria Giurisdizione (01.07.16 - 30.06.17) - Tribunali e Corte d'Appello
Tav. 9	Movimento Procedimenti Speciali Sommari (01.07.16 - 30.06.17) - Tribunali
Tav. 10	Movimento Giudice Tutelare (01.07.16 - 30.06.17) - Tribunali
Tav. 11	Movimento Separazioni (01.07.16 - 30.06.17) - Tribunali e Corte d'Appello
Tav. 12	Movimento Divorzi (01.07.16 - 30.06.17) - Tribunali e Corte d'Appello
Tav. 13	Andamento Affari Contenziosi Civili Civile negli ultimi 8 Anni Giudiziari: Corte d'Appello di TRIESTE
Tav. 14	Andamento Affari Contenziosi Civili Civile ultimi 8 Anni Giudiziari: Tribunali del Distretto (con andamento percentuale appelli)
Tav. 15	Andamento Affari Contenziosi Civili Civile ultimi 8 Anni Giudiziari: Tribunale di GORIZIA
Tav. 16	Andamento Affari Contenziosi Civili Civile ultimi 8 Anni Giudiziari: Tribunale di PORDENONE (nuovo Circondario)
Tav. 17	Andamento Affari Contenziosi Civili Civile ultimi 8 Anni Giudiziari: Tribunale di TRIESTE
Tav. 18	Andamento Affari Contenziosi Civili Civile ultimi 8 Anni Giudiziari: Tribunale di UDINE (nuovo Circondario)
Tav. 19	Corte d'Appello di TRIESTE: Andamento Civile (Contenzioso, Lavoro e Previdenza e Volontaria)
Tav. 20	Corte d'Appello di TRIESTE: Andamento e durate Affari Contenziosi civili
Tav. 21	Corte d'Appello di TRIESTE: Andamento e durate Lavoro e Previdenza
Tav. 22	Corte d'Appello di TRIESTE: Andamento e durate Volontaria Giurisdizione
Tav. 23	Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale: Tribunale di TRIESTE
Tav. 24	Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale: Corte d'Appello di TRIESTE
Tav. 25 a) -d)	Andamento Procedure Concorsuali negli ultimi 8 Anni Giudiziari - Tribunali del Distretto
Tav. 26	Andamento Esecuzioni Immobiliari negli ultimi 8 Anni Giudiziari - Tribunali del Distretto
Tav. 27	Andamento Esecuzioni Mobiliari negli ultimi 8 Anni Giudiziari - Tribunali del Distretto
Tav. 28	Andamento Procedimenti Equa riparazione negli anni 2007 -2017


TAVOLE PENALI

Tav. 29	Andamento e durate materia Dibattimento Penale - Corte d'Appello di TRIESTE
Tav. 30	Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.
Tav. 31	Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017.
Tav. 32	Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017
Tav. 33	Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017. Sedi degli Uffici del Giudice di Pace per circondario
Tav. 34	Procedimenti penali Iscritti nel Distretto nell'A.G. 2016/2017 distinti per sede
Tav. 35	Andamento e distribuzione per Circondario dei procedimenti definiti per prescrizione - Anni Giudiziari 2006-2016
Tav. 36	Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti A.G. 2016/2017
Tav. 37 a)-b)	Procedimenti penali Monocratici definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2016/2017
Tav. 38 a)-b)	Procedimenti penali Collegiali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2016/2017
Tav. 39 a)-b)	Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP - per le principali modalità di definizione nell'A.G. 2016/2017
Tav. 40 a)-b)	Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica per le principali modalità di definizione
Tav. 41	Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali Dibattimento nell'A.G. 2016/2017
Tav. 42	Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali Gip Gup nell'A.G. 2016/2017
Tav. 43	Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nelle Procure nell'A.G. 2016/2017

TAV. 1: ORGANICO PERSONALE DI MAGISTRATURA UFFICI GIUDICANTI
Copertura al 31.12.2017 in valori assoluti per Ufficio e Qualifica

<i>Tipologia ufficio</i>	<i>Presidente</i>	<i>Presidente di Sezione</i>	<i>Presidente di Sezione GIP</i>	<i>Presidente Sez. aggiunto GIP</i>	<i>Consiglieri e Giudici</i>	<i>Magistrati di Sorveglianza</i>	<i>Totale Giudicanti</i>
Corte d'Appello di Trieste	1 su 1	4 su 4			15 su 17		20 su 22
Tribunale Minorenni	1 su 1				4 su 4		5 su 5
Tribunali e Uffici Sorveglianza	1 su 1					4 su 4	5 su 5
Tribunale di GORIZIA	1 su 1				9 su 11		10 su 12
Tribunale di PORDENONE	1 su 1	1 su 1			17 su 18		19 su 20
Tribunale di TRIESTE	1 su 1	1 su 2	1 su 1	1 su 1	18 su 22		22 su 27
Tribunale di UDINE	1 su 1	2 su 3			30 su 32		33 su 36
Totale Distretto Giudicanti	7 su 7	8 su 10	1 su 1	1 su 1	93 su 104	4 su 4	114 su 127


Copertura per qualifica



Scopertura in valori percentuali

<i>Tipologia ufficio</i>	<i>Presidente</i>	<i>Presidente di Sezione</i>	<i>Presidente di Sezione GIP</i>	<i>Presidente Sez. aggiunto GIP</i>	<i>Consiglieri e Giudici</i>	<i>Magistrati di Sorveglianza</i>	<i>Totale Giudicanti</i>
Corte d'Appello di Trieste					12%		9%
Tribunale Minorenni							
Tribunali e Uffici Sorveglianza							
Tribunale di GORIZIA					18%		17%
Tribunale di PORDENONE					6%		5%
Tribunale di TRIESTE		50%			18%		19%
Tribunale di UDINE		33%			6%		8%
Totale Distretto Giudicanti		20%			11%		10%


Copertura per Ufficio



TAV. 2: ORGANICO PERSONALE DI MAGISTRATURA UFFICI REQUIRENTI
Copertura al 31.12.2017 in valori assoluti per Ufficio e Qualifica

<i>Tipologia ufficio</i>	<i>Procuratore Generale</i>	<i>Avvocato Generale</i>	<i>Procuratore della Repubblica</i>	<i>Sostituto Procuratore Generale</i>	<i>Procuratore Aggiunto</i>	<i>Sostituto Procuratore</i>	<i>Totale requirenti</i>
Procura Generale di Trieste	1 su 1	1 su 1		4 su 4			6 su 6
Procura per i Minorenni di Trieste			1 su 1			1 su 2	2 su 3
Procura di Gorizia			1 su 1			5 su 5	6 su 6
Procura di Pordenone			1 su 1			7 su 7	8 su 8
Procura di Trieste			1 su 1			9 su 10	10 su 11
Procura di Udine			1 su 1		0 su 1	14 su 14	15 su 16
Totale Distretto Requirenti	1 su 1	1 su 1	5 su 5	4 su 4	0 su 1	36 su 38	47 su 50


Copertura per qualifica



Scopertura in valori percentuali

<i>Tipologia ufficio</i>	<i>Procuratore Generale</i>	<i>Avvocato Generale</i>	<i>Procuratore della Repubblica</i>	<i>Sostituto Procuratore Generale</i>	<i>Procuratore Aggiunto</i>	<i>Sostituto Procuratore</i>	<i>Totale requirenti</i>
Procura Generale di Trieste							0%
Procura per i Minorenni di Trieste						50%	33%
Procura di Gorizia							0%
Procura di Pordenone							0%
Procura di Trieste						10%	9%
Procura di Udine					100%		6%
Totale Distretto Requirenti	0%	0%	0%	0%	100%	5%	6%


Copertura per Ufficio



TAV. 3: ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICI GIUDICANTI
Copertura al 31.12.2017 in valori assoluti per Ufficio e Qualifica

<i>Tipologia ufficio</i>	<i>Dir. Amm.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Cancell.</i>	<i>Assist.</i>	<i>Operat.</i>	<i>Conduc. Aut.</i>	<i>Ausil</i>	<i>Tutte le qualifiche</i>
Corte d'Appello di Trieste	2 su 3	12 su 19	7 su 8	8 su 11	9 su 13	2 su 2	6 su 7	46 su 63
Tribunale Minorenni	1 su 2	2 su 4	3 su 4	4 su 4	1 su 1	2 su 2	1 su 1	14 su 18
Tribunali e Uffici Sorveglianza	2 su 3	5 su 7	3 su 3	5 su 4	3 su 2	3 su 3	3 su 3	14 su 15
Tribunale di GORIZIA	4 su 3	4 su 9	5 su 6	4 su 8	2 su 3	1 su 2	4 su 5	24 su 36
Tribunale di PORDENONE	2 su 3	9 su 16	9 su 12	13 su 19	8 su 7	2 su 3	5 su 8	48 su 68
Tribunale di TRIESTE	2 su 4	12 su 21	7 su 10	24 su 28	8 su 10	2 su 3	8 su 10	63 su 86
Tribunale di UDINE	6 su 10	18 su 33	18 su 20	21 su 29	21 su 19	4 su 3	10 su 11	98 su 125
Uffici Giudice di Pace	1 su 2	4 su 5	3 su 8	9 su 11	7 su 8	0 su 0	10 su 7	34 su 41
Totale Distretto Giudicanti	20 su 30	66 su 114	55 su 71	88 su 114	59 su 63	16 su 18	47 su 52	351 su 462


Copertura al 31.12.2017 per qualifica



Scopertura in valori percentuali

<i>Tipologia ufficio</i>	<i>Dir. Amm.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Cancell.</i>	<i>Assist.</i>	<i>Operat.</i>	<i>Conduc. Aut.</i>	<i>Ausil</i>	<i>Tutte le qualifiche</i>
Corte d'Appello di Trieste	33%	37%	13%	27%	31%	0%	14%	27%
Tribunale Minorenni	50%	50%	25%	0%	0%	0%	0%	22%
Tribunali e Uffici Sorveglianza	33%	29%	0%	-25%	-50%	0%	0%	4%
Tribunale di GORIZIA	-33%	56%	17%	50%	33%	50%	20%	33%
Tribunale di PORDENONE	33%	44%	25%	32%	-14%	33%	38%	29%
Tribunale di TRIESTE	50%	43%	30%	14%	20%	33%	20%	27%
Tribunale di UDINE	40%	45%	10%	28%	-11%	-33%	9%	22%
Uffici Giudice di Pace	50%	20%	63%	18%	13%		-43%	17%
Totale Distretto Giudicanti	33%	42%	23%	23%	6%	11%	10%	24%


Copertura per Ufficio



TAV. 4: ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICI REQUIRENTI
Copertura al 31.12.2017 in valori assoluti per Ufficio e Qualifica

<i>Tipologia ufficio</i>	<i>Dir. Amm.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Cancell.</i>	<i>Assist.</i>	<i>Operat.</i>	<i>Conduc. Aut.</i>	<i>Ausil</i>	<i>Tutte le qualifiche</i>
Procura Generale di Trieste	2 su 2	4 su 4	3 su 5	4 su 4	2 su 2	2 su 2	3 su 4	20 su 23
Procura per i Minorenni di Trieste	1 su 1	2 su 3	2 su 2	2 su 2	1 su 1	2 su 2	2 su 2	12 su 13
Procura di Gorizia	0 su 3	1 su 4	3 su 4	4 su 3	5 su 6	4 su 4	3 su 3	20 su 27
Procura di Pordenone	3 su 2	5 su 5	2 su 4	5 su 5	7 su 7	2 su 4	2 su 3	26 su 30
Procura di Trieste	2 su 4	4 su 7	10 su 12	3 su 7	8 su 13	3 su 5	6 su 8	36 su 56
Procura di Udine	2 su 3	7 su 12	11 su 13	7 su 11	15 su 20	3 su 5	8 su 9	53 su 73
Totale Distretto Requirenti	10 su 15	23 su 35	31 su 40	25 su 32	38 su 49	16 su 22	24 su 29	167 su 222


Copertura al 31.12.2017 per qualifica



Scopertura in valori percentuali

<i>Tipologia ufficio</i>	<i>Dir. Amm.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Cancell.</i>	<i>Assist.</i>	<i>Operat.</i>	<i>Conduc. Aut.</i>	<i>Ausil</i>	<i>Tutte le qualifiche</i>
Procura Generale di Trieste	0%	0%	40%	0%	0%	0%	25%	13%
Procura per i Minorenni di Trieste	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
Procura di Gorizia	100%	75%	25%	-33%	17%	0%	0%	26%
Procura di Pordenone	-50%	0%	50%	0%	0%	50%	33%	13%
Procura di Trieste	50%	43%	17%	57%	38%	40%	25%	36%
Procura di Udine	33%	42%	15%	36%	25%	40%	11%	27%
Totale Distretto Requirenti	33%	34%	23%	22%	22%	27%	17%	25%


Copertura per Ufficio



Tav. 5 - Movimento Affari Civili Contenziosi (01.07.16 - 30.06.17) Tribunali e Corte d'Appello

<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Tribunale di GORIZIA	1.279	827	886	1.220
Tribunale di PORDENONE	2.968	1.924	2.096	2.796
Tribunale di TRIESTE*	2.606	2.639	2.290	2.955
Tribunale di UDINE	3.360	2.912	3.295	2.977
Totale Tribunali	10.213	8.302	8.567	9.948
Corte d'Appello di TRIESTE*	1.252	832	1.036	1.048

Percentuale Appello 10% (Iscr. In Appello su tot. definiti Tribunale)




Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

* Nel movimento del Tribunale e della Corte d'Appello di Trieste è compresa la materia 'Protezione Internazionale', per la quale gli appelli sono pari a circa il 37% nell'anno 2016-2017 (247 iscritti su 673 definiti - Fonte dati SICID).

Tav. 6 - Movimento Civile (01.07.16 - 30.06.17) Uffici del Giudice di Pace ed Appello Gdp

<i>Uffici Giudice di pace per Circondario</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Giudice di Pace GORIZIA	396	946	1021	321
Giudice di Pace PORDENONE	2.574	2467	2558	2483
Giudice di Pace TRIESTE	1.165	1695	1774	1086
Giudici di Pace UDINE (Circ.*)	1.923	4135	3759	2299
Totale Giudici di Pace	6.058	9.243	9.112	6.189
Appello GDP (Trib. Distretto)	324	157	208	273

Percentuale Appello Gdp 2% (Iscr. Appello GdP Trib. su tot. definiti GdP)




Fonte: Cubi DGSTAO Ministero della Giustizia per movimento Giudice di Pace, basi dati SICID dei Tribunali del Distretto per Appello Giudice di Pace (di competenza della sede Tribunale presso cui insiste il Giudice di Pace).

* Il Circondario di Udine comprende gli Uffici del Giudice di Pace di Udine, Tolmezzo e Gemona del Friuli.

Tav. 7 - Movimento Lavoro e Previdenza (01.07.16 - 30.06.17)
Tribunali e Corte d'Appello

<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Tribunale di GORIZIA	398	495	630	263
Tribunale di PORDENONE	398	757	804	351
Tribunale di TRIESTE	487	726	915	298
Tribunale di UDINE	687	1040	1069	658
Totale Tribunali	1.970	3.018	3.418	1.570
Corte d'Appello di TRIESTE	442	303	337	408

Percentuale appello LavPrev 9% (Iscr. In Appello su tot. definiti Tribunale)




Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

Tav. 8 - Movimento Volontaria Giurisdizione (01.07.16 - 30.06.17)
Tribunali e Corte d'Appello

<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Tribunale di GORIZIA	282	1943	1993	232
Tribunale di PORDENONE	235	1385	1390	230
Tribunale di TRIESTE	764	3446	3362	848
Tribunale di UDINE	611	2500	2495	616
Totale Tribunali	1.892	9.274	9.240	1.926
Corte d'Appello di TRIESTE	47	222	224	45


Percentuale appello VolGiur 2% (Iscr. In Appello su tot. definiti Tribunale)



Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

**Tav. 9 - Movimento Procedimenti Speciali Sommarî (01.07.16 - 30.06.17) -
Tribunali**


<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Tribunale di GORIZIA	76	814	813	77
Tribunale di PORDENONE	323	2027	2057	293
Tribunale di TRIESTE	346	1726	1821	251
Tribunale di UDINE	251	2888	2895	244
Totale Tribunali	996	7.455	7.586	865



Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

**Tav. 10 - Movimento Giudice Tutelare (01.07.16 - 30.06.17)
Tribunali**


<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Già in corso</i>	<i>Aperte</i>	<i>Chiuse</i>	<i>In corso</i>
Tribunale di GORIZIA	963	446	329	1080
Tribunale di PORDENONE	5559	1490	1755	5294
Tribunale di TRIESTE	2329	786	585	2530
Tribunale di UDINE	4503	1879	1301	5081
Totale Tribunali	13.354	4.601	3.970	13.985



Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

Tav. 11 - Movimento Separazioni (01.07.16 - 30.06.17)
Tribunali e Corte d'Appello


<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Iscritti</i>	<i>di cui giudiziari</i>	<i>Definiti</i>	<i>di cui giudiziari</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>di cui giudiziari</i>
Tribunale di GORIZIA	223	35%	240	32%	117	80%
Tribunale di PORDENONE	396	52%	417	52%	230	65%
Tribunale di TRIESTE	367	35%	299	41%	224	59%
Tribunale di UDINE	755	37%	869	36%	398	62%
Totale Tribunali	1.741	40%	1.825	40%	969	64%
Corte d'Appello di TRIESTE	25	92%	29	90%	9	89%
Percentuale appello Separaz	1%					



Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

Tav. 12 - Movimento Divorzi (01.07.16 - 30.06.17)
Tribunali e Corte d'Appello


<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Iscritti</i>	<i>di cui contenziosi</i>	<i>Definiti</i>	<i>di cui contenziosi</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>di cui contenziosi</i>
Tribunale di GORIZIA	176	41%	161	30%	144	76%
Tribunale di PORDENONE	316	50%	368	42%	210	82%
Tribunale di TRIESTE	341	40%	347	35%	222	80%
Tribunale di UDINE	513	38%	566	38%	334	75%
Totale Tribunali	1.346	42%	1.442	38%	910	78%
Corte d'Appello di TRIESTE	33	61%	32	59%	7	57%
Percentuale Appello Divorzi	2%					



Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

**Tav. 13 - Andamento Affari Contenziosi Civili negli ultimi 8 Anni Giudiziari:
Corte d'Appello di TRIESTE**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>indice di durata prognostica</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G.0910	1.713	899	825	1.787	0,92	0,32	2,17	4,32%
A.G.1011	1.787	816	814	1.789	1,00	0,31	2,20	0,11%
A.G.1112	1.789	934	1.055	1.668	1,13	0,39	1,58	-6,76%
A.G.1213	1.668	855	1.084	1.439	1,27	0,43	1,33	-13,73%
A.G.1314	1.439	795	933	1.301	1,17	0,42	1,39	-9,59%
A.G.1415	1.301	810	966	1.145	1,19	0,46	1,19	-11,99%
A.G.1516	1.145	910	803	1.252	0,88	0,39	1,56	9,34%
A.G.1617	1.252	832	1.036	1.048	1,25	0,50	1,01	-16,29%




Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per l'anno 2016-2017.

Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto.

**Tav. 14 - Andamento Affari Contenziosi Civili ultimi 8 Anni Giudiziari
Tribunali del Distretto (con andamento percentuale appelli)**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>% appelli (Iscr Appello / Def tribunali)</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G.0910	14.520	9.597	10.432	13.685	1,09	0,43	8,6%	-5,75%
A.G.1011	13.685	9.497	10.292	12.890	1,08	0,44	7,9%	-5,81%
A.G.1112	12.890	8.809	9.920	11.779	1,13	0,46	9,4%	-8,62%
A.G.1213	11.779	9.018	9.820	10.977	1,09	0,47	8,7%	-6,81%
A.G.1314	10.977	8.668	9.438	10.207	1,09	0,48	8,4%	-7,01%
A.G.1415	10.207	8.293	8.882	9.618	1,07	0,48	9,1%	-5,77%
A.G.1516	9.618	8.429	7.834	10.213	0,93	0,43	11,6%	6,19%
A.G.1617	10.213	8.302	8.567	9.948	1,03	0,46	9,7%	-2,59%




Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per l'anno 2016-2017.

Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto.

**Tav. 15 - Andamento Affari Contenziosi Civili ultimi 8 Anni Giudiziari
Tribunale di GORIZIA**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>indice di durata prognostica</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G.0910	2.718	1.099	1.420	2.397	1,29	0,37	1,69	-11,81%
A.G.1011	2.397	1.049	1.367	2.079	1,30	0,40	1,52	-13,27%
A.G.1112	2.079	912	1.146	1.845	1,26	0,38	1,61	-11,26%
A.G.1213	1.845	950	1.010	1.785	1,06	0,36	1,77	-3,25%
A.G.1314	1.785	840	976	1.649	1,16	0,37	1,69	-7,62%
A.G.1415	1.649	753	1.090	1.312	1,45	0,45	1,20	-20,44%
A.G.1516	1.312	872	905	1.279	1,04	0,41	1,41	-2,52%
A.G.1617	1.279	827	886	1.220	1,07	0,42	1,38	-4,61%




Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per l'anno 2016-2017.

Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto.

**Tav. 16 - Andamento Affari Contenziosi Civili ultimi 8 Anni Giudiziari
Tribunale di PORDENONE (nuovo Circondario*)**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>indice di durata prognostica</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G.0910	3.683	2.310	2.550	3.443	1,10	0,43	1,35	-6,52%
A.G.1011	3.443	2.238	2.423	3.258	1,08	0,43	1,34	-5,37%
A.G.1112	3.258	2.107	2.582	2.783	1,23	0,48	1,08	-14,58%
A.G.1213	2.783	2.071	2.127	2.727	1,03	0,44	1,28	-2,01%
A.G.1314	2.727	2.260	2.263	2.724	1,00	0,45	1,20	-0,11%
A.G.1415	2.724	2.104	2.179	2.649	1,04	0,45	1,22	-2,75%
A.G.1516	2.649	2.102	1.783	2.968	0,85	0,38	1,66	12,04%
A.G.1617	2.968	1.924	2.096	2.796	1,09	0,43	1,33	-5,80%




Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per l'anno 2016-2017.

Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto.

* Nel movimento del Nuovo Circondario di Pordenone sono compresi i dati relativi alla soppressa Sezione distaccata di San Vito al Tagliamento.

**Tav. 17 - Andamento Affari Contenziosi Civili ultimi 8 Anni Giudiziari
Tribunale di TRIESTE (con procedimenti di protezione internazionale)**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>indice di durata prognostica</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G.0910	3.128	2.402	2.457	3.073	1,02	0,44	1,25	-1,76%
A.G.1011	3.073	2.245	2.532	2.786	1,13	0,48	1,10	-9,34%
A.G.1112	2.786	2.122	2.227	2.681	1,05	0,45	1,20	-3,77%
A.G.1213	2.681	2.350	2.447	2.584	1,04	0,49	1,06	-3,62%
A.G.1314	2.584	2.153	2.375	2.362	1,10	0,50	0,99	-8,59%
A.G.1415	2.362	2.262	2.154	2.470	0,95	0,47	1,15	4,57%
A.G.1516	2.470	2.245	2.109	2.606	0,94	0,45	1,24	5,51%
A.G.1617	2.606	2.639	2.290	2.955	0,87	0,44	1,29	13,39%




Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per l'anno 2016-2017.

Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto.

**Tav. 18 - Andamento Affari Contenziosi Civili ultimi 8 Anni Giudiziari
Tribunale di UDINE (nuovo Circondario*)**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>indice di durata prognostica</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G.0910	4.991	3.786	4.005	4.772	1,06	0,46	1,19	-4,39%
A.G.1011	4.772	3.965	3.970	4.767	1,00	0,45	1,20	-0,10%
A.G.1112	4.767	3.668	3.965	4.470	1,08	0,47	1,13	-6,23%
A.G.1213	4.470	3.647	4.236	3.881	1,16	0,52	0,92	-13,18%
A.G.1314	3.881	3.415	3.824	3.472	1,12	0,52	0,91	-10,54%
A.G.1415	3.472	3.174	3.459	3.187	1,09	0,52	0,92	-8,21%
A.G.1516	3.187	3.210	3.037	3.360	0,95	0,47	1,11	5,43%
A.G.1617	3.360	2.912	3.295	2.977	1,13	0,53	0,90	-11,40%



Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per l'anno 2016-2017.

Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto.


* Nel movimento del Nuovo Circondario di Udine sono compresi i dati relativi alle soppresse Sezioni distaccate di Palmanova e Cividale del Friuli ed alla soppressa sede di Tribunale di Tolmezzo.

**Tav. 19- Andamento Movimento Civile negli ultimi 8 Anni Giudiziari:
Corte d'Appello di TRIESTE**


<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>indice di durata prognostica</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
AG0910	2.998	1.656	1.818	2.836	1,10	0,39	1,56	-5,40%
AG1011	2.836	1.466	1.515	2.787	1,03	0,35	1,84	-1,73%
AG1112	2.787	1.599	1.732	2.654	1,08	0,39	1,53	-4,77%
AG1213	2.654	1.502	1.787	2.369	1,19	0,43	1,33	-10,74%
AG1314	2.369	1.384	1.757	1.996	1,27	0,47	1,14	-15,75%
AG1415	1.996	1.383	1.741	1.638	1,26	0,52	0,94	-17,94%
AG1516	1.638	1.434	1.352	1.720	0,94	0,44	1,27	5,01%
AG1617	1.720	1.332	1.557	1.495	1,17	0,51	0,96	-13,08%

Per movimento Totale Civile si intende l'intera materia civile: Contenzioso, Lavoro e Previdenza e Volontaria Giurisdizione.
Fonte: dati estratti direttamente dai Registri SICID della Corte d'Appello.

MOVIMENTO




PRINCIPALI INDICATORI



Tav. 20 - Corte d'Appello di TRIESTE

Andamento e durate materia Affari Civili Contenziosi negli ultimi 8 anni giudiziari


	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>
Anno Giudiz 2009-2010	1.713	899	825	1.787	0,92	0,32
Anno Giudiz 2010-2011	1.787	816	814	1.789	1,00	0,31
Anno Giudiz 2011-2012	1.789	934	1.055	1.668	1,13	0,39
Anno Giudiz 2012-2013	1.668	855	1.084	1.439	1,27	0,43
Anno Giudiz 2013-2014	1.439	795	933	1.301	1,17	0,42
Anno Giudiz 2014-2015	1.301	810	966	1.145	1,19	0,46
Anno Giudiz 2015-2016	1.145	910	803	1.252	0,88	0,39
Anno Giudiz 2016-2017	1.252	832	1.036	1.048	1,25	0,50



Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per l'anno 2016-2017.

Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dal Registro SICID della Corte d'Appello.


<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Durata procedimenti definiti</i>	<i>Età media procedimenti pendenti</i>	<i>Num proc. pendenti >2 anni</i>	<i>Num proc. pendenti >3 anni</i>
Anno Giudiz 2009-2010	887	519	499	213
Anno Giudiz 2010-2011	803	514	479	156
Anno Giudiz 2011-2012	755	438	384	87
Anno Giudiz 2012-2013	670	416	267	45
Anno Giudiz 2013-2014	585	417	282	31
Anno Giudiz 2014-2015	613	340	131	16
Anno Giudiz 2015-2016	532	333	131	20
Anno Giudiz 2016-2017	489	310	87	21



Fonte: dati estratti ed elaborati direttamente dal Registro SICID della Corte d'Appello di Trieste.

Tav. 21 - Corte d'Appello di TRIESTE
Andamento e durate Lavoro e Previdenza


<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>
A.G.0910	918	282	327	873	1,16	0,27
A.G.1011	873	347	336	884	0,97	0,28
A.G.1112	884	366	395	855	1,08	0,32
A.G.1213	855	419	449	825	1,07	0,35
A.G.1314	825	372	583	614	1,57	0,49
A.G.1415	614	389	569	434	1,46	0,57
A.G.1516	434	366	358	442	0,98	0,45
A.G.1617	442	303	337	408	1,11	0,45



Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per l'anno 2016-2017.

Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dal Registro SICID della Corte d'Appello.


<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Durata procedimenti definiti</i>	<i>Età media procedimenti pendenti</i>	<i>Num proc. pendenti >2 anni</i>	<i>Num proc. pendenti >3 anni</i>
A.G.0910	973	590	363	50
A.G.1011	1.048	541	300	75
A.G.1112	979	482	212	48
A.G.1213	780	471	197	41
A.G.1314	707	374	68	21
A.G.1415	498	279	33	6
A.G.1516	411	292	34	7
A.G.1617	443	345	44	12



Fonte: dati estratti ed elaborati direttamente dal Registro SICID della Corte d'Appello di Trieste.

Tav. 22 - Corte d'Appello di TRIESTE
Andamento e durate Volontaria Giurisdizione


<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>
A.G.0910	367	475	666	176	1,40	0,79
A.G.1011	176	303	365	114	1,20	0,76
A.G.1112	114	299	282	131	0,94	0,68
A.G.1213	131	222	248	105	1,12	0,70
A.G.1314	105	217	241	81	1,11	0,75
A.G.1415	81	181	203	59	1,12	0,77
A.G.1516	59	179	191	47	1,07	0,80
A.G.1617	47	222	224	45	1,01	0,83



Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per l'anno 2016-2017.

Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dal Registro SICID della Corte d'Appello.


<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Durata procedimenti definiti</i>	<i>Età media procedimenti pendenti</i>	<i>Num proc. pendenti >2 anni</i>	<i>Num proc. pendenti >3 anni</i>
A.G.0910	157	112	0	0
A.G.1011	142	80	0	0
A.G.1112	122	107	0	0
A.G.1213	137	122	0	0
A.G.1314	127	93	0	0
A.G.1415	105	124	0	0
A.G.1516	106	110	1	0
A.G.1617	103	92	0	0



Fonte: dati estratti ed elaborati direttamente dal Registro SICID della Corte d'Appello di Trieste.


**Tav. 23 - Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale:
Tribunale di TRIESTE**

	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Anno Giudiziario 2009-2010	483	553	619	417
Anno Giudiziario 2010-2011	417	296	351	362
Anno Giudiziario 2011-2012	362	1.035	310	1.087
Anno Giudiziario 2012-2013	1.087	577	912	752
Anno Giudiziario 2013-2014	752	347	824	275
Anno Giudiziario 2014-2015	275	641	372	544
Anno Giudiziario 2015-2016	544	604	526	622
Anno Giudiziario 2016-2017	622	1.015	673	964



Fonte: dati estratti ed elaborati direttamente dal Registro SICID del Tribunale di Trieste.


<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Durata procedimenti definiti</i>	<i>Età media procedimenti pendenti</i>	<i>Numero procedimenti pendenti >2 anni</i>	<i>Numero procedimenti pendenti >3 anni</i>
Anno Giudiziario 2009-2010	232	164		
Anno Giudiziario 2010-2011	372	249	1	
Anno Giudiziario 2011-2012	444	127	1	
Anno Giudiziario 2012-2013	317	350	26	1
Anno Giudiziario 2013-2014	415	249	25	
Anno Giudiziario 2014-2015	340	167	4	1
Anno Giudiziario 2015-2016	315	185	1	
Anno Giudiziario 2016-2017	321	223	5	



Fonte: dati estratti ed elaborati direttamente dal Registro SICID del Tribunale di Trieste.


**Tav. 24 - Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale:
Corte d'Appello di TRIESTE**

	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Anno Giudiziario 2009-2010	31	97	87	41
Anno Giudiziario 2010-2011	41	60	77	24
Anno Giudiziario 2011-2012	24	94	92	26
Anno Giudiziario 2012-2013	26	35	46	15
Anno Giudiziario 2013-2014	15	89	18	86
Anno Giudiziario 2014-2015	86	119	30	175
Anno Giudiziario 2015-2016	175	226	99	302
Anno Giudiziario 2016-2017	302	247	256	293



Fonte: dati estratti ed elaborati direttamente dal Registro SICID della Corte d'Appello di Trieste.

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Durata procedimenti definiti</i>	<i>Età media procedimenti pendenti</i>	<i>Numero procedimenti pendenti >2 anni</i>	<i>Numero procedimenti pendenti >3 anni</i>
Anno Giudiziario 2009-2010	135	103		
Anno Giudiziario 2010-2011	157	76		
Anno Giudiziario 2011-2012	138	145		
Anno Giudiziario 2012-2013	201	126		
Anno Giudiziario 2013-2014	316	174		
Anno Giudiziario 2014-2015	373	267	1	
Anno Giudiziario 2015-2016	530	286	14	
Anno Giudiziario 2016-2017	484	225	19	2




Fonte: dati estratti ed elaborati direttamente dal Registro SICID della Corte d'Appello di Trieste.

NOTA 1: I dati sono stati estratti dal registro informatizzato SICID ed aggregati per gnno giudiziario (dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo)

NOTA 2: Per ricavare i dati in materia di protezione internazionale sono stati selezionati tutti i procedimenti con gli oggetti 109999, 110999, 110032, 400999 in cui una delle due parti è il Ministero dell'Interno.

**Tav. 25a - Andamento Procedure Concorsuali negli ultimi 8 anni giudiziari
Tribunale di GORIZIA**


Periodo di riferimento	Istanze di fallimento (definite)	Fallimenti dichiarati	Fallimenti chiusi (art.17)	Concordati e amministraz controllate (esauriti)	Fallimenti Pendenti	rapporto tra fallim dichiarati ed istanze	rapporto tra concordati ed Istanze
A.Giud. 2009-2010	78	25	37	1	202	32%	1%
A.Giud. 2010-2011	74	30	27	3	205	41%	4%
A.Giud. 2011-2012	71	21	21	0	205	30%	0%
A.Giud. 2012-2013	125	45	26	3	224	36%	2%
A.Giud. 2013-2014	76	42	11	12	255	55%	16%
A.Giud. 2014-2015	76	38	88	21	205	50%	28%
A.Giud. 2015-2016	78	34	44	10	195	44%	13%
A.Giud. 2016-2017	45	20	76	3	139	44%	7%



Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

**Tav. 25b - Andamento Procedure Concorsuali negli ultimi 8 anni giudiziari
Tribunale di PORDENONE**

Periodo di riferimento	Istanze di fallimento (definite)	Fallimenti dichiarati	Fallimenti chiusi (art.17)	Concordati e amministraz controllate (esauriti)	Fallimenti Pendenti	rapporto tra fallim dichiarati ed istanze	rapporto tra concordati ed Istanze
A.Giud. 2009-2010	226	100	76	19	593	44%	8%
A.Giud. 2010-2011	273	99	90	15	602	36%	5%
A.Giud. 2011-2012	169	90	98	11	594	53%	7%
A.Giud. 2012-2013	217	82	91	21	585	38%	10%
A.Giud. 2013-2014	253	102	76	45	611	40%	18%
A.Giud. 2014-2015	255	108	69	27	650	42%	11%
A.Giud. 2015-2016	190	81	95	18	636	43%	9%
A.Giud. 2016-2017 *	169	77	91	12	617	46%	7%




Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

* per Pordenone risultano pendenti 3 amministrazioni Straordinarie (grandi imprese/legge marzano)

**Tav. 25c - Andamento Procedure Concorsuali negli ultimi 8 anni giudiziari
Tribunale di TRIESTE**


	<i>Istanze di fallimento (definite)</i>	<i>Fallimenti dichiarati</i>	<i>Fallimenti chiusi (art.17)</i>	<i>Concordati e amministraz controllate (esauriti)</i>	<i>Fallimenti Pendenti</i>	<i>rapporto tra fallim dichiarati ed istanze</i>	<i>rapporto tra concordati ed Istanze</i>
A.Giud. 2009-2010	74	21	35	0	80	28%	0%
A.Giud. 2010-2011	102	41	32	0	89	40%	0%
A.Giud. 2011-2012	76	33	24	1	98	43%	1%
A.Giud. 2012-2013	69	33	24	7	107	48%	10%
A.Giud. 2013-2014	93	39	32	4	114	42%	4%
A.Giud. 2014-2015	80	30	20	5	124	38%	6%
A.Giud. 2015-2016	111	51	25	6	150	46%	5%
A.Giud. 2016-2017	54	25	30	5	145	46%	9%



Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

**Tav. 25d - Andamento Procedure Concorsuali negli ultimi 8 anni giudiziari
Tribunale di UDINE**

	<i>Istanze di fallimento (definite)</i>	<i>Fallimenti dichiarati</i>	<i>Fallimenti chiusi (art.17)</i>	<i>Concordati e amministraz controllate (esauriti)</i>	<i>Fallimenti Pendenti</i>	<i>rapporto tra fallim dichiarati ed istanze</i>	<i>rapporto tra concordati ed Istanze</i>
A.Giud. 2009-2010	292	124	90	11	520	42%	4%
A.Giud. 2010-2011	325	129	74	21	575	40%	6%
A.Giud. 2011-2012	281	122	89	7	608	43%	2%
A.Giud. 2012-2013	282	105	86	16	627	37%	6%
A.Giud. 2013-2014	312	140	122	45	645	45%	14%
A.Giud. 2014-2015	280	110	156	24	599	39%	9%
A.Giud. 2015-2016	223	114	154	25	559	51%	11%
A.Giud. 2016-2017	175	72	122	23	509	41%	13%




Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

* per Udine risulta pendente 1 amministrazione Straordinaria (grandi imprese/legge Marzano).

Tav.26 - Andamento Esecuzioni Immobiliari negli ultimi 8 anni giudiziari

Totale Tribunali del Distretto

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>
Anno Giudiz 2009-2010	2.101	1.363	1.311	2.153	0,96	0,38
Anno Giudiz 2010-2011	2.153	1.651	1.291	2.513	0,78	0,34
Anno Giudiz 2011-2012	2.513	1.719	1.509	2.723	0,88	0,36
Anno Giudiz 2012-2013	2.723	1.550	1.287	2.986	0,83	0,30
Anno Giudiz 2013-2014	2.986	1.425	1.161	3.250	0,81	0,26
Anno Giudiz 2014-2015	3.250	1.507	1.487	3.270	0,99	0,31
Anno Giudiz 2015-2016	3.270	1.601	1.337	3.534	0,84	0,27
Anno Giudiz 2016-2017	3.534	1.418	1.524	3.428	1,07	0,31




Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

Tav. 27 - Andamento Esecuzioni Mobiliari negli ultimi 8 anni giudiziari

Totale Tribunali del Distretto

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>
Anno Giudiz 2009-2010	2.497	6.610	6.325	2.782	0,96	0,69
Anno Giudiz 2010-2011	2.782	7.163	7.401	2.544	1,03	0,74
Anno Giudiz 2011-2012	2.544	6.381	6.488	2.437	1,02	0,73
Anno Giudiz 2012-2013	2.437	7.457	7.465	2.429	1,00	0,75
Anno Giudiz 2013-2014	2.429	8.008	7.795	2.642	0,97	0,75
Anno Giudiz 2014-2015	2.642	6.101	6.577	2.166	1,08	0,75
Anno Giudiz 2015-2016	2.166	5.324	5.475	2.015	1,03	0,73
Anno Giudiz 2016-2017	2.015	4.902	4.999	1.918	1,02	0,72


Procedure mobiliari



Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

**Tav. 28a - Andamento Procedimenti Equa riparazione provenienti da Trieste
(trattati dalla Corte d'Appello di Bologna fino al 31.12.2015)**


	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Anno Giudiziario 2007-2008	57	425	278	204
Anno Giudiziario 2008-2009	204	700	350	554
Anno Giudiziario 2009-2010	554	434	885	103
Anno Giudiziario 2010-2011	103	107	171	39
Anno Giudiziario 2011-2012	39	139	109	69
Anno Giudiziario 2012-2013	69	88	134	23
Anno Giudiziario 2013-2014	23	42	61	4
Anno Giudiziario 2014-2015	4	33	33	4
Anno Giudiziario 2015-2016	4	6	8	2
Anno Giudiziario 2016-2017	2	0	2	0



Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.

**Tav. 28b - Andamento Procedimenti Equa riparazione
trattati dalla Corte d'Appello di Trieste**


	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Anno Giudiziario 2007-2008	58	99	120	37
Anno Giudiziario 2008-2009	37	464	258	243
Anno Giudiziario 2009-2010	243	77	311	9
Anno Giudiziario 2010-2011	9	11	17	3
Anno Giudiziario 2011-2012	3	18	16	5
Anno Giudiziario 2012-2013	5	19	22	2
Anno Giudiziario 2013-2014	2	6	7	1
Anno Giudiziario 2014-2015	1	11	11	1
Anno Giudiziario 2015-2016	1	8	9	0
Anno Giudiziario 2016-2017	0	23	23	0



Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 03/10/2017.


**Tav. 29 - Andamento Dibattimento Penale negli ultimi 8 Anni Giudiziari:
Corte d'Appello di TRIESTE**

Periodo di riferimento	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Variazione percentuale dei pendenti
AG0910	2.799	1.584	1.676	2.707	1,06	0,38	-3,29%
AG1011	2.707	1.552	1.686	2.573	1,09	0,40	-4,95%
AG1112	2.573	1.670	1.753	2.490	1,05	0,41	-3,23%
AG1213	2.490	1.451	1.783	2.158	1,23	0,45	-13,33%
AG1314	2.158	1.745	1.839	2.064	1,05	0,47	-4,36%
AG1415	2.064	1.355	1.825	1.594	1,35	0,53	-22,77%
AG1516*	1.594	1.666	1.637	1.624	0,98	0,50	1,88%
AG1617*	1.624	1.772	1.553	1.841	0,88	0,46	13,36%



Andamento durate

Periodo di riferimento	Durata procedimenti definiti (in giorni)	Età media procedimenti pendenti (in giorni)	Num proc. pendenti >2 anni	Num proc. pendenti >3 anni	Indice di durata prognostica (rapporto pendenti/definiti)
AG0910	716	434	432	102	1,62
AG1011	706	391	214	46	1,53
AG1112	634	346	124	22	1,42
AG1213	565	344	85	12	1,21
AG1314	474	341	227	11	1,12
AG1415	479	340	93	13	0,87
AG1516*	452	277	61	10	0,99
AG1617*	394	256	33	12	1,19



FONTE: I dati sono stati estratti fino al 2014-2015 dal database informatico non ufficiale in uso alla Cancelleria Penale, dal 2015-2016 sono ottenuti da elaborazioni effettuate a partire da estrazioni Consolle SICP. Per ragioni di omogeneità come data di definizione viene qui sempre considerata la data di pronuncia della sentenza.

Tav. 30 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2016/2017			A.G. 2015/2016			Variazione percentuale A.G. 2016/2017 vs. A.G. 2015/2016		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale	Esecuzioni Penali Iniziate	334	252	441	208	202	359	61%	25%	23%
	Avocazioni	0	0	0	0	0	0	N.D.	N.D.	N.D.
Corte di Appello		1.798	1.634	2.040	1.688	1.615	1.876	7%	1%	9%
	Appello ordinario	1.772	1.614	2.028	1.667	1.583	1.870	6%	2%	8%
	Appello assise	9	8	4	4	7	3	125%	14%	33%
	Appello minorenni	17	12	8	17	25	3	0%	-52%	167%
Tribunale per i Minorenni		1.188	1.347	585	1.440	1.164	744	-18%	16%	-21%
	Sezione dibattimento	29	27	48	31	22	46	-6%	23%	4%
	Sezione GUP	240	200	428	243	171	388	-1%	17%	10%
	Sezione GIP	919	1.120	109	1.166	971	310	-21%	15%	-65%
Tribunale Ordinario		22.055	21.526	12.380	23.865	25.468	11.944	-8%	-15%	4%
	Dibattimento collegiale	225	166	429	202	220	370	11%	-25%	16%
	Dibattimento monocratico	5.960	6.132	6.520	6.900	7.564	6.715	-14%	-19%	-3%
	Appello Giudice di Pace	49	60	36	80	70	49	-39%	-14%	-27%
	Sezione assise	4	0	4	0	1	0	N.D.	-100%	N.D.
	Sezione GIP/GUP - NOTI	15.817	15.168	5.391	16.683	17.613	4.810	-5%	-14%	12%
Giudice di pace		6.769	5.932	2.956	7.116	7.738	2.131	-5%	-23%	39%
	Sezione dibattimento	1.619	1.396	1.640	1.510	2.384	1.427	7%	-41%	15%
	Sezione GIP - NOTI	5.150	4.536	1.316	5.606	5.354	704	-8%	-15%	87%
Procura presso il Tribunale		28.961	28.731	20.069	32.986	33.121	20.237	-12%	-13%	-1%
	Reati ordinari - NOTI	23.074	22.331	16.129	24.834	25.268	15.601	-7%	-12%	3%
	Reati di competenza DDA - NOTI	78	74	76	96	88	74	-19%	-16%	3%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	5.809	6.326	3.864	8.056	7.765	4.562	-28%	-19%	-15%
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI - Mod. 52	1.063	1.233	462	1.630	1.512	632	-35%	-18%	-27%

Tav. 31 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017.

Tribunale (Nuovi circondari)	Materia	A.G. 2016/2017			A.G. 2015/2016			Variazione percentuale A.G. 2016/2017 vs. A.G. 2015/2016		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
TRIBUNALE DI GORIZIA		2.741	2.279	2.259	2.404	2.929	1.836	14%	-22%	23%
	Dibattimento collegiale	39	15	78	16	37	53	144%	-59%	47%
	Dibattimento monocratico	597	669	1.146	629	1.031	1.222	-5%	-35%	-6%
	Appello Giudice di Pace	0	0	0	0	0	0	N.D.	N.D.	N.D.
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.105	1.595	1.035	1.759	1.861	561	20%	-14%	84%
TRIBUNALE DI PORDENONE		4.886	5.062	1.641	4.767	5.186	1.826	2%	-2%	-10%
	Dibattimento collegiale	45	31	50	34	37	36	32%	-16%	39%
	Dibattimento monocratico	955	1.143	794	1.058	1.416	988	-10%	-19%	-20%
	Appello Giudice di Pace	12	11	5	16	18	5	-25%	-39%	0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.874	3.877	792	3.659	3.715	797	6%	4%	-1%
TRIBUNALE DI TRIESTE		5.631	5.391	4.078	5.892	5.926	3.875	-4%	-9%	5%
	Dibattimento collegiale	52	28	111	46	65	88	13%	-57%	26%
	Dibattimento monocratico	1.785	1.774	2.013	1.909	1.797	2.009	-6%	-1%	0%
	Appello Giudice di Pace	16	27	9	27	20	20	-41%	35%	-55%
	Sezione Assise	3	0	3	0	1	0	N.D.	-100%	N.D.
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.775	3.562	1.942	3.910	4.043	1.758	-3%	-12%	10%
TRIBUNALE DI UDINE		8.797	8.794	4.402	10.802	11.427	4.407	-19%	-23%	0%
	Dibattimento collegiale	89	92	190	106	81	193	-16%	14%	-2%
	Dibattimento monocratico	2.623	2.546	2.567	3.304	3.320	2.496	-21%	-23%	3%
	Appello Giudice di Pace	21	22	22	37	32	24	-43%	-31%	-8%
	Sezione Assise	1	0	1	0	0	0	N.D.	N.D.	N.D.
	Sezione GIP/GUP - NOTI	6.063	6.134	1.622	7.355	7.994	1.694	-18%	-23%	-4%
TOTALE TRIBUNALI DISTRETTO		22.055	21.526	12.380	23.865	25.468	11.944	-8%	-15%	4%

Tav. 32 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017


Procure presso il Tribunale Materia	A.G. 2016/2017			A.G. 2015/2016			Variazione percentuale A.G. 2016/2017 vs. A.G. 2015/2016		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura di GORIZIA	4.005	3.520	2.818	3.726	3.342	2.546	7%	5%	11%
Reati ordinari - NOTI	2.937	2.598	2.255	2.703	2.408	1.982	9%	8%	14%
Reati di competenza del GdP - NOTI	1.068	922	563	1.023	934	564	4%	-1%	0%
Procura di PORDENONE	6.233	5.813	6.603	6.296	5.819	6.274	-1%	0%	5%
Reati ordinari - NOTI	5.469	4.839	5.655	5.397	4.969	5.105	1%	-3%	11%
Reati di competenza del GdP - NOTI	764	974	948	899	850	1.169	-15%	15%	-19%
Procura di TRIESTE	7.513	7.920	5.897	9.401	9.431	6.358	-20%	-16%	-7%
Reati ordinari - NOTI	5.768	5.906	4.262	6.584	6.789	4.444	-12%	-13%	-4%
Reati di competenza del GdP - NOTI	1.667	1.940	1.559	2.721	2.554	1.840	-39%	-24%	-15%
Reati di competenza DDA - NOTI	78	74	76	96	88	74	-19%	-16%	3%
Procura di UDINE	11.210	11.478	4.751	13.563	14.529	5.059	-17%	-21%	-6%
Reati ordinari - NOTI	8.900	8.988	3.957	10.150	11.102	4.070	-12%	-19%	-3%
Reati di competenza del GdP - NOTI	2.310	2.490	794	3.413	3.427	989	-32%	-27%	-20%
Totale Procure del Distretto	28.961	28.731	20.069	32.986	33.121	20.237	-12%	-13%	-1%

Tav. 33 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017. Sedi degli Uffici del Giudice di Pace raggruppate per circondario


Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Materia	A.G. 2016/2017			A.G. 2015/2016			Variazione percentuale A.G. 2016/2017 vs. A.G. 2015/2016		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Ufficio del Giudice di pace di GORIZIA		1.075	952	535	878	850	414	22%	12%	29%
	Sezione dibattimento	79	167	92	235	425	183	-66%	-61%	-50%
	Sezione GIP - NOTI	996	785	443	643	425	231	55%	85%	n.r.
Ufficio del Giudice di pace di PORDENONE		1.358	805	788	395	517	242	244%	56%	226%
	Sezione dibattimento	395	206	374	135	258	186	193%	-20%	101%
	Sezione GIP - NOTI	963	599	414	260	259	56	270%	131%	639%
Ufficio del Giudice di pace di TRIESTE		1.895	1.842	740	2.501	2.841	687	-24%	-35%	8%
	Sezione dibattimento	622	509	615	571	875	562	9%	-35%	9%
	Sezione GIP - NOTI	1.273	1.273	125	1.930	1.966	125	-34%	-35%	0%
Uffici del Giudice di pace Circondario di UDINE		2.441	2.333	893	3.342	3.479	789	-27%	-33%	13%
	UDINE - Sezione dibattimento	442	384	489	489	617	438	-10%	-38%	12%
	TOLMEZZO - Sezione dibattimento	59	48	45	55	123	34	7%	-61%	32%
	GEMONA - Sezione dibattimento	22	22	25	25	35	25	-12%	-37%	0%
	UDINE - Sezione GIP - NOTI	1.918	1.879	334	2.773	2.704	292	-31%	-31%	14%
Totale Uffici del Giudice di Pace DISTRETTO		6.769	5.932	2.956	7.116	7.687	2.132	-5%	-23%	39%

Tav. 34 - Procedimenti penali Iscritti nel Distretto nell'A.G. 2016/2017 per sede


<i>Tribunale Dibattimento (monocratico e collegiale)</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Ufficio del Giudice di pace - Dibattimento</i>	<i>Iscritti</i>
GORIZIA	636	GORIZIA	79
PORDENONE	1.000	PORDENONE	395
TRIESTE	1.837	TRIESTE	622
UDINE	2.712	UDINE	523
totale	6.185	totale	1.619



<i>Tribunale - Ufficio Gip Gup</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Ufficio del Giudice di pace - Sezione GIP - NOTI</i>	<i>Iscritti</i>
GORIZIA	2.105	GORIZIA	996
PORDENONE	3.874	PORDENONE	963
TRIESTE	3.775	TRIESTE	1.273
UDINE	6.063	UDINE	1.918
totale	15.817	totale	5.150




<i>Procura - Reati ordinari - NOTI</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Procura - Reati competenza GdP - NOTI</i>	<i>Iscritti</i>
GORIZIA	2.937	GORIZIA	1.068
PORDENONE	5.469	PORDENONE	764
TRIESTE	5.768	TRIESTE	1.667
UDINE	8.900	UDINE	2.310
totale	23.074	totale	5.809




Tav. 35 - Andamento e distribuzione per Circondario dei procedimenti definiti per prescrizione - Anni Giudiziari 2007-2017

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Corte d'Appello (val. assoluti)</i>	<i>Corte d'Appello (andam. %)</i>	<i>Tribunali dibattimento (val. assoluti)</i>	<i>Tribunali dibattimento (andam. %)</i>	<i>Uffici Gip-Gup (val. assoluti)</i>	<i>Uffici Gip-Gup (andam. %)</i>	<i>Totali</i>
A.Giud. 2007-2008	102	6,5%	340	5,1%	1.180	6,0%	1.622
A.Giud. 2008-2009	113	7,2%	391	5,5%	1.684	8,9%	2.188
A.Giud. 2009-2010	86	5,2%	351	5,1%	1.108	5,2%	1.545
A.Giud. 2010-2011	87	5,3%	261	3,6%	749	4,2%	1.097
A.Giud. 2011-2012	101	6,0%	166	2,4%	254	1,3%	521
A.Giud. 2012-2013	81	4,6%	156	2,1%	364	1,9%	601
A.Giud. 2013-2014	102	5,4%	235	3,2%	238	1,5%	575
A.Giud. 2014-2015	107	5,6%	250	3,5%	310	2,1%	667
A.Giud. 2015-2016	104	6,4%	162	2,1%	398	2,3%	664
A.Giud. 2016-2017	98	6,1%	185	2,9%	409	2,7%	692

ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI PER PRESCRIZIONE NEL DISTRETTO: ANNI GIUDIZIARI 2006-2016 (valori assoluti)




ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI PER PRESCRIZIONE NEL DISTRETTO: ANNI GIUDIZIARI 2006-2016 (valori percentuali)



Tav. 36 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti nell'A.G. 2016/2017

Sede	Tribunale e relative sezioni			Gip presso il Tribunale		Procura presso il Tribunale	
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Totale Dibattimento	Noti Gip Gup	Noti Procura	Noti Gip Gup	Noti Procura
GORIZIA	0,0%	17,5%	17,1%	2,3%	1,3%		
PORDENONE	0,0%	0,3%	0,3%	1,9%	0,9%		
TRIESTE	3,6%	1,8%	1,9%	2,8%	1,4%		
UDINE	1,1%	1,2%	1,2%	3,3%	2,1%		
Totale Distretto	1,2%	3,0%	2,9%	2,7%	1,5%		


Prescrizioni - Incidenza percentuale per settore e ufficio




Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2016/2017 (valori assoluti).

Sede Ufficio	Corte d'Appello		Tribunale e relative sezioni				Gip presso il Tribunale		Procura presso il Tribunale					
	Totale definiti in Appello	di cui con Sentenza non doversi procedere o estinzione per prescrizione	Totale definiti in Tribunale	dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Totale definiti in Tribunale	Dibattimento monocratico	Noti Gip Gup	Noti Gip	Noti Procura	Noti			
GORIZIA			15	0	0	669	0	117	33	1	2	2.598	35	di cui per invio al Gip con richiesta di archiviazione per prescrizione
PORDENONE			31	0	0	1.154	0	3	71	0	2	4.839	43	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione
TRIESTE	1614	98	28	0	1	1.801	0	33	82	13	3	5.980	83	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione
UDINE			92	0	1	2.568	0	30	195	1	6	8.988	185	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione
Totale Distretto	1.614	98	166	0	2	6.192	0	183	15.168	15	13	22.405	346	


Prescrizioni - Incidenza assoluta per settore




Tav. 37a - Procedimenti penali Monocratici definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2016/2017.




Tav. 38a - Procedimenti penali Collegiali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2016/2017.




Tav. 37b - Valore percentuale del Monocratico definito con sentenza di merito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2016/2017.



Tav. 38b - Valore percentuale del Collegiale definito con sentenza nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2016/2017.




Tav. 39a - Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP - per le principali modalità di definizione nell'A.G. 2016/2017.



Definiti					
Modalità	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Decreti di archiviazione	813	2.192	2.266	3.904	9.175
Sentenze di rito alternativo	118	296	456	567	1.437
Decreti penali di condanna	131	543	182	475	1.331
Decreti che dispongono il giudizio	247	332	300	600	1.479
TOTALE	1.309	3.363	3.204	5.546	13.422


Tav. 40a - Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica per le principali modalità di definizione nell'A.G. 2016/2017.



Definiti					
Modalità	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Richieste di archiviazione	885	2.168	2.234	3.711	8.998
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	257	251	708	672	1.888
Richieste di rito alternativo	587	1.062	488	1.329	3.466
Citazioni dirette a giudizio	334	542	1.481	1.884	4.241
TOTALE	2.063	4.023	4.911	7.596	18.593


Tav. 39b - Valori percentuali Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP

Valore Percentuale Definiti					
Modalità	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Decreti di archiviazione	62,1%	65,2%	70,7%	70,4%	68,4%
Sentenze di rito alternativo	9,0%	8,8%	14,2%	10,2%	10,7%
Decreti penali di condanna	10,0%	16,1%	5,7%	8,6%	9,9%
Decreti che dispongono il giudizio	18,9%	9,9%	9,4%	10,8%	11,0%



Tav. 40b - Valori percentuali Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica


Valore Percentuale Definiti					
Modalità	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Richieste di archiviazione	42,9%	53,9%	45,5%	48,9%	48,4%
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	12,5%	6,2%	14,4%	8,8%	10,2%
Richieste di riti alternativi	28,5%	26,4%	9,9%	17,5%	18,6%
Citazioni dirette a giudizio	16,2%	13,5%	30,2%	24,8%	22,8%



Tav. 41 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2016/2017.


TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

Circondario	Classi di durata								Totale rito collegiale	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
GORIZIA	3	20,0%	3	20,0%	4	26,7%	5	33,3%	15	9,0%
PORDENONE	9	29,0%	10	32,3%	9	29,0%	3	9,7%	31	18,7%
TRIESTE	7	25,0%	5	17,9%	7	25,0%	9	32,1%	28	16,9%
UDINE	8	8,7%	16	17,4%	32	34,8%	36	39,1%	92	55,4%
Totale complessivo	27	16,3%	34	20,5%	52	31,3%	53	31,9%	166	100,0%



TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico


Circondario	Classi di durata								Totale rito monocratico	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
GORIZIA	152	22,7%	55	8,2%	127	19,0%	335	50,1%	669	10,9%
PORDENONE	418	36,6%	331	29,0%	274	24,0%	120	10,5%	1.143	18,6%
TRIESTE	611	34,4%	434	24,5%	499	28,1%	230	13,0%	1.774	28,9%
UDINE	1.058	41,6%	704	27,7%	518	20,3%	266	10,4%	2.546	41,5%
Totale complessivo	2.239	36,5%	1.524	24,9%	1.418	23,1%	951	15,5%	6.132	100,0%



Tav. 42 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2016/2017.

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti

Circondario	Classi di durata								Totale Sezione Gip Gup Noti	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
GORIZIA	1.359	85,2%	147	9,2%	79	5,0%	10	0,6%	1.595	10,5%
PORDENONE	3.370	86,9%	368	9,5%	120	3,1%	19	0,5%	3.877	25,6%
TRIESTE	3.017	84,7%	242	6,8%	219	6,1%	84	2,4%	3.562	23,5%
UDINE	5.249	85,6%	640	10,4%	193	3,1%	52	0,8%	6.134	40,4%
Totale complessivo	12.995	85,7%	1.397	9,2%	611	4,0%	165	1,1%	15.168	100,0%



Tav. 43 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2016/2017.

PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21

Circondario	Classi di durata								Totale Procura Noti	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
GORIZIA	1.606	61,8%	329	12,7%	382	14,7%	281	10,8%	2.598	11,6%
PORDENONE	2.575	53,2%	894	18,5%	670	13,8%	700	14,5%	4.839	21,6%
TRIESTE	2.981	49,8%	1.017	17,0%	1.388	23,2%	594	9,9%	5.980	26,7%
UDINE	6.035	67,1%	1.545	17,2%	1.004	11,2%	404	4,5%	8.988	40,1%
Totale complessivo	13.197	58,9%	3.785	16,9%	3.444	15,4%	1.979	8,8%	22.405	100,0%

